



Studio Notarile

dr. Francesco Cristofori

Notai in Ferrara

Piazza Savenarola n.10/a

Repertorio n.71468

Raccolta n.18712

Verbale di assemblea degli azionisti della Società per azioni "CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A." con sede in Ferrara.

Repubblica Italiana

L'anno 2011 (duemilaundici), questo giorno di sabato 30 (trenta) del mese di aprile

30/04/2011 - alle ore 9,40

In Ferrara, Via della Fiera c.n.11.

Avanti a me dottor FRANCESCO CRISTOFORI, Notaio con residenza in Ferrara ed iscritto nel Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di detta città, senza la presenza dei testimoni in quanto non richiesti dalla Parte nè da me Notaio, è presente il signor:

- Lenzi Sergio nato a Ferrara (FE) il 21 febbraio 1958, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, dirigente, cittadino italiano, della cui identità personale sono certo io Notaio, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società per Azioni denominata "CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A." (nel seguito, per brevità, "la Società"), con sede legale in Ferrara, Corso della Giovecca n.108, avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara 01208710382, n. R.E.A.: 138181, capitale sociale euro 179.283.467,28 i.v., con durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2099 (duemilanovantanove), iscritta all'Albo delle Banche al n.5101 e Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara.

Il Comparsente, nella menzionata qualifica, mi chiede di voler assistere, redigendone il verbale per la sola parte straordinaria, all'Assemblea degli Azionisti della suddetta Società riunita, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria:

1. Recepimento del D.Lgs. 27.01.2010, n. 27, relativo all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti e del D.Lgs. 27.01.2010, n.39, in materia di revisione legale dei conti: modifica degli artt. 8, 9 e 20 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte ordinaria:

omissis

A ciò aderendo, io Notaio do atto di quanto segue.

A norma dell'articolo 11 del vigente Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea il Dott. Sergio Lenzi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale rammenta ai presenti le cause di esclusione dal diritto di voto e invita i medesimi a segnalare ogni situazione o evento che potrebbe comportare tale conseguenza.

Il Presidente ricorda ai presenti che, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 19 e seguenti del Decreto Legislativo

1° settembre 1993, n° 385, dal Libro Soci risulta un solo azionista titolare di partecipazione azionaria superiore al 10% del capitale sociale.

Si tratta della Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara, che ha peraltro regolarmente comunicato alla società ed alla Banca d'Italia la titolarità di 23.178.484 azioni ordinarie, rappresentanti il 66,71% del capitale sociale.

La Fondazione viene quindi ammessa al voto per le azioni suddette.

Il Presidente invita peraltro i presenti a rendere immediatamente nota ogni eventuale altra situazione che, anche non risultante al Libro Soci, ricada comunque sia per partecipazioni dirette che indirette nella citata normativa e cioè faccia superare al Socio la soglia del 10% del Capitale Sociale.

Eguale mente invita a render noto ogni eventuale accordo da cui possa derivare l'esercizio concertato del voto, ai sensi dell'art. 20 della Legge bancaria, che non sia stato comunicato alla Banca d'Italia.

Il Presidente ricorda infine che, ai sensi del Regolamento del Ministro del Tesoro n° 144 del 18 marzo 1998, chi possieda un pacchetto azionario superiore al 5% del capitale, non deve rientrare in alcune situazioni previste dal citato regolamento, quali la sottoposizione a misure antimafia, l'esser stato condannato per reati bancari, fallimentari o societari. Rammenta, infatti, che in queste situazioni le azioni risulterebbero escluse dal diritto di voto.

Invita quindi a segnalare ogni evento che rientri tra quelli citati.

Nessuno dei presenti prende la parola.

Il Presidente dà, quindi, atto ai sensi dell'art. 2341 ter C.C. che non risulta l'esistenza di patti parasociali.

Il Presidente, constatato e dato atto:

a) che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 8 del vigente Statuto Sociale a mezzo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte II n.36 del 31/03/2011, in prima convocazione per oggi, in questo luogo, alle ore 09:30;

b) che sono presenti, oltre ad esso Presidente, i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione della Società Signori: Dott. Ennio Manuzzi, Avv. Marco Berti, Avv. Antonio Bondesani, Dott. Riccardo Fava, Geom. Paolo Govoni, Dott. Mario Guidi, Dott. Massimo Marchetti, Dott. Teodorico Nanni, Dott.ssa Simonetta Talmelli, Dott. Giuseppe Vancini;

c) che sono presenti tutti i componenti del Collegio Sindacale della Società, Signori: Dott. Stefano Leardini, Dott. Andrea Malfaccini e Dott. Marco Massellani;

d) che del capitale sociale, composto da n. 34.744.858 azioni ordinarie con valore nominale di Euro 5,16 cadauna, sono presenti n.25.369.298 azioni così portate:

- n. 133 azionisti presenti di persona, portanti n. 12 dele-

ghe, per un totale quindi di n. 145 azionisti aventi diritto ad intervenire all'Assemblea ai sensi dell'art. 9 del vigente Statuto Sociale, rappresentanti azioni, aventi diritto al voto, pari al 73,02% del capitale sociale;

e) che, inoltre, partecipa all'assemblea il Direttore Generale dr. Daniele Forin.

f) che il socio "Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara" è rappresentata dal Presidente dott. Piero Puglioli e che tutti gli intervenuti hanno adempiuto alle formalità necessarie per l'intervento in assemblea;

dichiara l'Assemblea validamente costituita, in sede straordinaria, atta a deliberare sui punti posti all'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 2368 C.C..

Visto che sono ancora in corso le registrazioni degli intervenuti, si riserva di quantificare l'esatto numero delle azioni presenti o rappresentate prima della votazione sul primo punto all'Ordine del Giorno della parte Straordinaria.

Comunica poi di aver invitato all'odierna riunione ai sensi dell'art. 2 del vigente regolamento Assembleare, i Direttori e Presidenti delle Società del Gruppo, alcuni rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, degli organi d'informazione, alcuni consulenti della Banca, oltre ad un gruppo di dipendenti della Società ed altro personale di servizio per agevolare lo svolgimento dei lavori.

Il Presidente prosegue facendo preliminarmente presente che le votazioni previste si svolgeranno per alzata di mano per procedere speditamente all'esame dei vari argomenti.

Per consentire la massima chiarezza e trasparenza, il Presidente comunica che è stato predisposto un tavolo per raccogliere, ad esito di ogni votazione, i nomi dei voti contrari e degli astenuti. Pertanto coloro che vorranno farsi registrare come contrari od astenuti, dovranno recarsi al tavolo degli scrutinatori con la propria scheda di ammissione al voto, affinché venga presa nota del codice identificativo dell'azionista e dell'espressione di voto.

Le richieste di intervento potranno essere formulate tramite i moduli a tal fine distribuiti, che, debitamente compilati e sottoscritti, perverranno al tavolo di Presidenza mediante il già detto personale, per la formazione dell'ordine cronologico delle stesse.

Poiché l'Assemblea è riunita in sede sia straordinaria che ordinaria, al fine di mantenere il corretto ordine di trattazione dei diversi argomenti e facilitare la fase di verbalizzazione, invito i presenti ad effettuare interventi nella parte straordinaria dell'Assemblea solo se strettamente inerenti l'argomento modifiche statutarie.

Ricordo anche che ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente Regolamento Assembleare, il Presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, può determinare la durata degli

interventi al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione.

Ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento Assembleare tutti coloro che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali dell'Assemblea sono tenuti a darne comunicazione agli incaricati della Società.

Sempre ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Assembleare il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente a meno che costui abbia richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea.

Il Presidente rammenta che, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, essendo presente il Notaio dott. Francesco Cristofori per la redazione del Verbale dell'Assemblea, per la parte straordinaria, rinuncia alla nomina del Segretario. Lo stesso articolo 11) dispone che l'Assemblea nomini, quando occorra, due scrutinatori anche tra i non soci.

Ai sensi del 2° comma dell'art. 11 dello Statuto, chiede all'Assemblea di pronunciarsi sulla nomina di due scrutinatori anche tra i non soci. In tal senso propone la nomina dell'Avv. Paolo Chiesa e del Dott. Giacomo Ricci quali scrutinatori.

Il Presidente, quindi, pone in votazione, per alzata di mano, l'approvazione della proposta di designare gli scrutinatori. L'Assemblea, all'unanimità, si esprime favorevolmente ed il Presidente proclama approvata la nomina a scrutinatori dei suddetti Signori Avv. Paolo Chiesa e dott. Giacomo Ricci, i quali accettano. Gli stessi quindi, al momento delle votazioni, potranno collocarsi vicino al tavolo per ciò predisposto.

Aperta la seduta, il Presidente passa quindi ad illustrare il punto primo all'Ordine del Giorno della parte Straordinaria e precisamente, "Recepimento del D.Lgs. 27.01.2010, n. 27, relativo all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti e del D.Lgs. 27.01.2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti: modifica degli artt. 8, 9 e 20 dello Statuto sociale" e per meglio chiarire agli azionisti le modifiche apportate all'attuale statuto dichiara che è stato consegnato a tutti i soci presenti un documento predisposto su tre colonne, dove nella colonna di sinistra viene rappresentato l'attuale statuto, in quella di centrale il nuovo testo di statuto proposto, e nella colonna di destra le motivazioni delle modifiche, il tutto raffrontando articolo per articolo; di tale documento che mi viene consegnato perchè io Notaio lo alleggi al presente atto sotto la lettera "A", il Presidente chiede all'Assemblea di poterne omettere la lettura integrale provvedendo invece ad elencare le modifiche e le integrazioni proposte nell'odierna adunanza.

L'assemblea all'unanimità, per alzata di mano, approva che venga omessa la lettura integrale degli statuti raffrontati.

Dà, quindi, lettura della propria relazione, come di seguito

integralmente riportata:

"Signori Azionisti,

il 27 gennaio 2010 sono stati emanati i citati decreti in attuazione di direttive comunitarie.

In conformità a quanto previsto dall'art. 116, comma 2-ter del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF"), talune previsioni in tema di diritti dei titolari di partecipazioni in società quotate nei mercati regolamentati, novellate dal menzionato D.Lgs. 27/2010, risultano espressamente applicabili anche agli emittenti aventi azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, quale, appunto, la Cassa.

Si pone, altresì, l'esigenza di apportare alcune circoscritte modifiche alle disposizioni statutarie in tema di controllo contabile, volte a recepire le principali novità recate dal D.Lgs. 39/2010 alla disciplina della revisione contabile (oggi revisione legale) dei c.d. "enti di interesse pubblico", tra i quali le banche.

In ragione di quanto precede si rende dunque necessario procedere all'adeguamento delle disposizioni statutarie divenute incompatibili con il vigente quadro normativo.

Più in generale l'intero testo statutario è stato adeguato alla nuova terminologia utilizzata dall'art. 2370 Cod. Civ. che ha sostituito il riferimento soggettivo al socio con il riferimento oggettivo alla titolarità del diritto di voto. Ciò ha comportato modifiche alla terminologia adottata agli artt. 9, 11, 13, e 21.

Infine, sono state recepite le previsioni contenute nel Regolamento recante Disposizioni in materia di Operazioni con Parti Correlate, adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12/03/2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23/06/2010.

Tali ultimi adeguamenti, relativi alla nuova terminologia utilizzata dall'art. 2370 Cod. Civ. ed alla competenza in materia di operazioni con Parti Correlate, sono stati richiesti da Banca d'Italia in data 7 aprile 2011 nel corso del procedimento di autorizzazione.

Prima di passare alla lettura delle modificazioni dello statuto che vengono oggi proposte, dà atto che tali modifiche ed integrazioni hanno già ottenuto la preventiva autorizzazione dalla Banca d'Italia, la quale ha rilasciato il provvedimento di accertamento con nota n. 0366300/11 del 28/04/2011, provvedimento che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Passa quindi la parola a me Notaio per l'esposizione delle modifiche da apportare al vigente Statuto e aderendo alla fattami richiesta do atto di quanto segue.

Come già anticipato dal Presidente le modifiche sottoposte all'approvazione dell'Assemblea riguardano principalmente adeguamenti a norme di legge, con particolare riferimento alle modifiche apportate ad alcuni articoli del Codice Civile o

del TUF dai D.Lgs. 27/01/2010 n. 27 e D.Lgs. 27/01/2010 n. 39.

L'art. 1 del D.Lgs. 27/01/2010 n. 27 all'art. 1 ha apportato modifiche ad alcuni articoli del Codice Civile e precisamente agli articoli 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2372 e 2373, tutti afferenti all'Assemblea, alla sua convocazione, alla valida costituzione, al diritto di intervento, mentre l'art.2 apporta modifiche alla parte III, titolo II del D.lgs. 24/02/1998 n. 58 (TUF).

Il D.Lgs. 27/10/2010 n. 39 apporta anch'esso modifiche al Codice Civile relativamente alla revisione legale dei conti, mutando la terminologia per indicare i soggetti che svolgono tale attività che non vengono più definiti "revisori contabili" ma "revisori legali dei conti" e "società di revisione legale" oltre a stabilire nuove regole in tema di conferimento e di durata dell'incarico.

- Le modifiche all'**art. 8** sono finalizzate a recepire le disposizioni in tema di convocazione dell'assemblea e avviso di convocazione di cui agli artt. 2367, comma 1, Cod. Civ., 125-bis, commi 1, 3 e 4 del TUF e 84, comma 2, del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob.

In particolare, al fine di contenere al minimo gli impatti sul vigente testo statutario, è stato introdotto, nel comma 1, un generale rinvio ai termini di legge, utile a tenere conto anche dei diversi termini di convocazione previsti in relazione a specifiche assemblee, quali quelle ex artt. 2446, 2447 e 2487 del Cod. Civ..

La nuova formulazione recepisce il disposto degli artt. 2367, comma 1, Cod. Civ. ("Convocazione su richiesta dei soci") e 126-bis del TUF ("Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea"). Consente, inoltre, di recepire il disposto dell'art. 2369, comma 1, Cod. Civ. ("Seconda convocazione e convocazioni successive").

Il comma 3 prevede le nuove modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, che ai sensi dell'art. 125 bis del TUF, non sarà più quella della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ora non più obbligatoria, ma quella della pubblicazione sul "sito internet" della Società oltre alle altre modalità previste da Consob con apposito regolamento.

L'attuale comma 2, ora comma 4, prevede il caso in cui nell'avviso di convocazione non sia indicata la data di seconda o successiva convocazione richiamando la normativa in vigore, che ad oggi è l'art. 126 del TUF.

I nuovi commi 5 e 6 riguardano la possibilità da parte dei soci che rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e ne stabilisce le modalità.

L'ultimo comma prevede i casi in cui la convocazione su richiesta dei soci e integrazione dell'ordine del giorno non sono ammesse come previsto dagli artt. 2367, co. 3, cod.civ.

e 126-bis, co. 3, TUF.

Le modifiche proposte in relazione all'**art. 9** dello statuto, perseguono l'obiettivo di adeguare le disposizioni in tema di diritto di intervento e rappresentanza in assemblea alle previsioni contenute negli artt. 83-sexies del TUF ("Diritto di intervento in assemblea ed esercizio del voto") e 2372 Cod. Civ. ("Rappresentanza nell'assemblea"), confermando il termine di preventiva registrazione in conto delle azioni già previsto dal vigente statuto.

Le proposte di modifica all'**art. 20**, oltre a recepire la nuova terminologia utilizzata dal legislatore (revisione legale), tengono conto delle previsioni in tema di conferimento, revoca, dimissioni dall'incarico e risoluzione dal contratto (art. 13 del D.Lgs. 39/2010) e durata dell'incarico e requisiti di indipendenza (art. 17 del D.Lgs. 39/2010).

Per quanto riguarda la modifica degli **artt. 9, 11, 13, e 21**, come già evidenziato dal Presidente, si vogliono soltanto adeguare i detti articoli alla nuova terminologia utilizzata dall'**art. 2370** Cod. Civ. che ha sostituito il riferimento soggettivo al "socio" con il riferimento oggettivo alla "titolarità del diritto di voto".

Le modifiche di tali ultimi articoli sono state espressamente richieste dalla Banca d'Italia nel corso del procedimento autorizzativo, ai sensi degli articoli 56 e 61 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, così come è stato richiesto l'inserimento all'**art. 17** del quarto alinea del comma 2, al fine di recepire le previsioni contenute nel Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010.

A questo punto il Presidente apre la discussione, invitando i presenti ad intervenire con riferimento alle modifiche sopra proposte.

Nessuno chiede la parola.

Terminati gli interventi il Presidente comunica che sono attualmente presenti all'Assemblea n. 153 azionisti in proprio, portatori di n. 12 deleghe. I soci intervenuti in proprio o per delega risultano quindi n. 165, rappresentanti n. 25.382.233 azioni, pari al 73,05% del Capitale Sociale. L'elenco dettagliato dei soci intervenuti in proprio o per delega, con l'indicazione delle relative azioni detenute da ciascuno di essi, mi si consegna per allegare, come io Notaio allego, al presente verbale sotto la lettera "C", omessane lettura per dispensa del Comparsente.

Il Presidente, quindi, pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di modifica statutaria, come descritta e come risultante nel documento consegnato a tutti i soci, che trovasi allegato sub "A" al presente atto.

Chiede dapprima di esprimere i voti favorevoli, poi i contra-

ri, indi gli astenuti.

Ricorda che coloro che vorranno farsi registrare come contrari od astenuti, sono invitati a recarsi al tavolo degli scrutinatori con la propria scheda di ammissione al voto, affinché venga presa nota del codice identificativo dell'azionista e dell'espressione di voto.

Il Presidente attende che gli scrutinatori gli abbiano comunicato di aver ultimato le operazioni di registrazione dei contrari e degli astenuti e, dà comunicazione dell'esito della votazione.

Eseguita la votazione per alzata di mano, eseguita la prova e la controprova:

il punto n. 1) all'ordine del giorno della parte straordinaria, risulta approvato all'unanimità

avendo votato a favore: azioni=voti n. 25.382.233;

avendo votato contro: azioni=voti n. zero;

essendosi astenuti: azioni=voti n. zero;

pertanto ai sensi dell'art. 10) del vigente statuto, l'Assemblea

DELIBERA

1) di approvare la modificazione ed integrazione dello statuto sociale (modifica artt. 8, 9, 11, 13, 17, 20 e 21) secondo il seguente nuovo testo:

"Articolo 8

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, nei termini, nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione convoca senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.

L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito *Internet* della Società, nonché con le altre formalità previste dalla disciplina tempo per tempo vigente.

L'avviso deve indicare il luogo, anche diverso da quello ove ha sede la Società purché in Italia, il giorno, l'ora della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare, nonché tutto quanto ulteriormente previsto dalla legge. L'avviso di convocazione potrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo per la eventuale adunanza di seconda convocazione; in assenza di tale indicazione, l'assemblea di seconda convocazione può essere convocata entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere per iscritto, entro i termini previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno e la relazione sulle materie di cui i soci propongono la trattazione sono pubblicati con le modalità indicate nel terzo comma del pre-

sente articolo, entro i termini previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

La convocazione su richiesta dei soci e l'integrazione dell'ordine del giorno non sono ammesse per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.";

"Articolo 9

Il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge.

Hanno diritto di intervenire in assemblea i soggetti la cui legittimazione all'esercizio del diritto sia comprovata, ai sensi della normativa vigente, dalla comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario incaricato almeno 2 (due) giorni non festivi prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea, o con le diverse modalità stabilite nell'avviso di convocazione.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare da altro soggetto, avente diritto al voto, purché non Amministratore, Sindaco o dipendente della Società anche mediante semplice delega scritta.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Per quanto non statutariamente previsto valgono le disposizioni dell'art. 2372 del Codice Civile.";

"Articolo 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente. In assenza anche di quest'ultimo, l'Assemblea sarà presieduta dal Consigliere Anziano, come definito al successivo art. 14.

L'Assemblea nomina il Segretario e, quando occorre, due scrutinatori anche tra coloro ai quali non spetta il diritto di voto.

Nei casi di legge, o quando sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente; in tal caso non è necessaria la nomina del Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea constata la regolare costituzione della stessa, accerta il diritto dei partecipanti di intervenire all'Assemblea, dirige e regola la discussione e proclama i risultati delle votazioni.";

"Articolo 13

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) membri, di cui almeno 2 (due) indipendenti, come di seguito precisato.

Gli Amministratori sono eletti dall'Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Non possono essere nominati Amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e indipendenza stabiliti dalla vigente normativa bancaria, ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge ovvero da apposita normativa regolamentare di vigilanza.

I componenti del Consiglio di Amministrazione osservano le disposizioni di legge e di eventuali regolamenti approvati dall'assemblea relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci, ai sensi dei successivi commi del presente articolo, nelle quali i candidati - in numero di undici per ogni lista - sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista deve contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Auto-disciplina delle Società Quotate emanato dalla Borsa Italiana S.p.A.; tali candidati dovranno essere inseriti ai numeri 4 e 8 di ciascuna lista.

I requisiti di indipendenza sopra citati si intenderanno vincolanti fino all'emanazione di uno specifico regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato ai sensi dell'articolo 26 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; dall'entrata in vigore di tale regolamento ciascuna lista dovrà contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza che saranno indicati dal suddetto regolamento.

Hanno diritto di presentare le liste i Soci che risultino iscritti a Libro Soci da almeno 60 giorni e che, da soli o insieme ad altri Soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

I Soci, né individualmente né insieme ad altri Soci, e neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, società controllante e/o controllata e/o collegata possono presentare più di una lista. I soggetti cui spetta il diritto di voto non possono esprimere il loro voto su più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria

responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Alle liste andrà altresì allegato quanto segue:

(i) un curriculum di ciascun candidato comprensivo di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso;

(ii) una dichiarazione da parte di ciascun candidato circa il possesso o meno dei requisiti per essere qualificato come "Amministratore indipendente";

(iii) un'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato;

(iv) una dichiarazione in cui i Soci che presentino una "lista di minoranza" attestino l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa; in tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni;

(v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento che venga eventualmente richiesta nell'avviso di convocazione.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non validamente presentata.

All'elezione degli Amministratori si procede come segue:

(a) nel caso di presentazione di due o più liste:

---(i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono in ogni caso tratti nove Amministratori, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, fermo restando che i candidati i cui nominativi sono indicati ai numeri 4 e 8 della lista dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza;

---(ii) i restanti due Amministratori saranno tratti dalle successive liste, le quali non dovranno essere collegate, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nel caso in cui una lista validamente presentata venga votata da uno o più soggetti che ai sensi di quanto sopra possono definirsi "collegati", i voti espressi da questi ultimi non verranno presi in considerazione e si intenderanno come non espressi.

---(iii) i voti complessivamente ottenuti da ciascuna lista - diversa da quella che ha ottenuto in assemblea il maggior nu-

mero di voti - saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così di seguito fino ad undici (i "Quozienti");

---(iv) i Quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto;

---(v) i Quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente e risulteranno eletti quali Amministratori i due candidati che avranno ottenuto i Quozienti più elevati;

---(vi) nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o, in subordine, il candidato più anziano. In caso di pari anzianità, si ricorrerà al ballottaggio.

(b) Qualora sia stata validamente presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa con le maggioranze di legge e risulteranno eletti quali Amministratori i candidati elencati in tale lista, fermo restando quanto sopra previsto in relazione agli Amministratori indipendenti.

(c) Nel caso in cui i Soci non dovessero, per qualsiasi ragione, presentare alcuna lista, l'Assemblea procederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, fermo restando quanto sopra previsto in relazione agli Amministratori indipendenti.

Se nel corso dell'esercizio uno o più Amministratori dovessero cessare dalla carica, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, si provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza del Consiglio sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'assemblea. Nel caso in cui un Amministratore indipendente dovesse cessare dalla carica, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, lo stesso sarà sostituito da persona a sua volta in possesso dei requisiti di indipendenza.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio decadrà dalla carica senza diritto a risarcimento alcuno. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sollecita convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.";

"Articolo 17

Il Consiglio d'Amministrazione ha i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, salvo quanto per legge o statutariamente è espressamente riservato all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- le linee e le operazioni strategiche e i piani indu-

striali e finanziari;

- la determinazione degli indirizzi generali per la gestione degli affari e per i rapporti con il personale;
 - l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni, inclusi quelli concernenti la struttura organizzativa generale e del personale ed i criteri di massima dell'operatività della Società;
 - l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni poste in essere dalla Società con parti correlate;
 - l'istituzione di Comitati e di Commissioni, anche con funzioni consultive, la determinazione della composizione e delle modalità di funzionamento degli stessi, nonché la remunerazione degli eventuali membri esterni alla Società;
 - la nomina e la revoca del Direttore Generale e di eventuali Vice Direttori Generali. Su proposta del Direttore Generale, il Consiglio procede alla nomina del personale della categoria dei Dirigenti, alle promozioni a detta categoria nonché alla revoca ed ogni altro provvedimento relativo a detto personale;
 - la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, sentito il parere del Collegio Sindacale;
 - l'eventuale nomina e revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi del successivo art. 27;
 - l'acquisto e la vendita di azioni proprie, nonché l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
 - la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo Creditizio nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia;
 - l'acquisto e la vendita di immobili, salvi gli atti e le operazioni in sede giudiziale e stragiudiziale per il recupero dei crediti;
 - l'istituzione, la chiusura ed il trasferimento di filiali e rappresentanze in genere;
 - gli arbitrati o amichevoli composizioni di importo superiore all'1% del capitale sociale; per importi inferiori potrà essere conferita apposita delega al Comitato Esecutivo e/o al Direttore Generale.
- Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo determinando i limiti della delega.
- Il Comitato Esecutivo riferisce regolarmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso ed in ogni caso almeno ogni 6 (sei) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate

dalla Società.

In materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria, possono essere delegati poteri deliberativi al Comitato Esecutivo, al Direttore Generale, ai Vice Direttori Generali, ai dirigenti, sia come singoli che come componenti di Comitati, ai quadri direttivi, nonché ai preposti alle dipendenze e loro sostituti entro determinati limiti di importo predeterminato sulla base delle funzioni o del grado ricoperto.

Le decisioni assunte dai destinatari di deleghe debbono essere portate a conoscenza del Consiglio secondo le modalità fissate da quest'ultimo.

Nelle materie di cui al precedente quinto comma, possono essere conferite deleghe al Presidente, affinché questi assuma nei casi d'urgenza e d'intesa con il Direttore Generale, ogni idoneo provvedimento esorbitante i limiti delle deleghe conferite alla Direzione medesima. Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della sua prima riunione.

In casi urgenti, il Comitato Esecutivo, qualora istituito, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione ove tale Organo sia impossibilitato a riunirsi. Tali decisioni saranno portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della sua prima riunione.";

"Articolo 20

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

L'incarico è conferito dall'assemblea ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale. La medesima assemblea ne determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e individua gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha durata di nove esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

Il contenuto delle attività di revisione legale, le funzioni, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.";

"Articolo 21

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

I Sindaci sono eletti dall'Assemblea.

Tutti i Sindaci rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e indipendenza stabiliti dalla vigente normativa bancaria, ovvero si trovino in situazioni

di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge ovvero da apposita normativa regolamentare di vigilanza. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci, ai sensi dei successivi commi del presente articolo, nelle quali i candidati - in numero di 5 per ogni lista - sono elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste i Soci che risultino iscritti a Libro Soci da almeno 60 giorni e che, da soli o insieme ad altri Soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

I Soci, né individualmente né insieme ad altri Soci, e neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, società controllante e/o controllata e/o collegata possono presentare più di una lista. I soggetti cui spetta il diritto di voto non possono esprimere il loro voto su più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Alle liste andrà altresì allegato quanto segue:

(i) un curriculum di ciascun candidato comprensivo di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso;

(ii) un'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato;

(iii) una dichiarazione in cui i Soci che presentino una "lista di minoranza" attestino l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa; in tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà

essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento che venga eventualmente richiesto nell'avviso di convocazione.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

(a) nel caso di presentazione di due o più liste:

---(i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono in ogni caso tratti due Sindaci effettivi ed un Sindaco Supplente, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, fermo restando che i candidati i cui nominativi sono indicati ai numeri 1 e 2 della lista assumeranno la carica di Sindaco effettivo, mentre il candidato il cui nominativo è indicato al numero 3 della lista assumerà la carica di Sindaco supplente;

---(ii) i restanti due Sindaci (un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente) sono tratti dalla seconda lista maggiormente votata in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati in tale lista, la quale non dovrà essere collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

---(iii) Nel caso in cui una lista validamente presentata venga votata da uno o più soggetti che ai sensi di quanto sopra possono definirsi "collegati", i voti espressi da questi ultimi non verranno presi in considerazione e si intenderanno come non espressi.

---(iv) Ciò detto, i candidati i cui nominativi sono indicati ai numeri 1 e 2 della suddetta lista assumeranno rispettivamente la carica di Sindaco effettivo e la carica di Sindaco supplente;

---(v) qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti e ciò sia rilevante ai fini della composizione del Collegio, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità, risulterà eletto il candidato più anziano;

---(vi) la carica di Presidente del Collegio Sindacale sarà assegnata al soggetto indicato come primo candidato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

(b) Qualora sia stata validamente presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa con le maggioranze di legge e risulteranno eletti quali Sindaci effettivi e supplenti i candidati elencati in tale lista.

(c) Nel caso in cui i Soci non dovessero, per qualsiasi ragione, presentare alcuna lista, l'Assemblea procederà alla nomina del Collegio Sindacale con le maggioranze di legge.

Coloro che rivestono la carica di Sindaco nella Società non potranno ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Cassa di Risparmio

di Ferrara o del suo conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica. A tal fine per "strategica" si intende una partecipazione che sia almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo Cassa di Risparmio di Ferrara.

Il compenso spettante a ciascun Sindaco effettivo viene determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, in conformità con le disposizioni vigenti. Ai membri del Collegio Sindacale compete, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni, una medaglia di presenza ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento; esso adempie a tutte le funzioni che gli sono demandate dalla legge.

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione della Società le carenze e le irregolarità riscontrate e può richiedere l'adozione di idonee misure correttive verificandone nel tempo l'efficacia.

L'idoneità dei Sindaci a svolgere le proprie funzioni, sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e dell'indipendenza, sarà valutata dallo stesso Collegio Sindacale, che dovrà accertarla e assicurarla nel continuo.

Il Collegio Sindacale periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte.";

2) di approvare un nuovo testo di statuto coordinato con le modifiche apportate che si allega al presente atto sotto la lettera "D", dove vengono variati anche i titoli dell'art.7 che diventa "ASSEMBLEA" e quello dell'art.20 che diventa "REVISIONE LEGALE DEI CONTI", omessane lettura per dispensa del componente.

Null'altro essendovi da deliberare nè avendo alcuno chiesto la parola l'Assemblea degli azionisti, relativamente alla parte straordinaria, viene sciolta essendo le ore 10,15.

Il Presidente mi ha esonerato dalla lettura degli allegati.

Le spese del presente atto sono a carico della Società.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto al Componente che, da me interpellato, lo dichiara conforme

alla propria volontà e lo approva.

Scritto a macchina ed in parte a mano da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio, in fogli 11 per facciate 43 fin qui viene con me dal Comparsente sottoscritto e firmato nei fogli intermedi e negli allegati "A", "B", "C" e "D" alle ore 10,15.

F.TO SERGIO LENZI

F.TO FRANCESCO CRISTOFORI, NOTAIO

Allegato "A" al rep. n. 71468/18712




STATUTO SOCIALE

CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A.
PROPOSTE DI MODIFICAZIONI STATUTARIE

- PREMessa -

Il presente documento illustra le modifiche da apportare allo Statuto sociale al fine di recepire le disposizioni inderogabili di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, recante "Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate" e al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, recante "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE". Il nuovo testo recepisce inoltre le previsioni contenute Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010.


Testo vigente	Testo proposto	Motivazioni
<p>COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA</p> <p>Articolo 1</p> <p>La "CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.p.A." - di seguito chiamata anche "Società" è una società per azioni costituita ai sensi della legge 30/7/1990, n. 218 e del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con atto n. 84297/23272 del notaio Bignozzi mediante conferimento dell'azienda bancaria da parte dell'ente Cassa di Risparmio di Ferrara già Cassa di Risparmio di Ferrara. Il suddetto conferimento è stato realizzato in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Ferrara ed approvato con il D.M. 13 dicembre 1991, n. 436171.</p> <p>Con atto di data 18/11/1994 rep. n. 37826, racc. n. 6395 del notaio Dr. Marco Bissi nella Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. è stata fusa per incorporazione la Banca di Credito Agrario di Ferrara S.p.A..</p> <p>Di conseguenza la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. succede a norma di legge in tutti i rapporti giuridici preesistenti dei quali, in forza di legge e di provvedimenti amministrativi, era</p>	<p>COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA</p> <p>Articolo 1</p> <p>Invariato</p>	

Pag. 1 di 33




**CASSA
DI RISPARMIO
DI FERRARA**

STATUTO SOCIALE


<i>Testo vigente</i>	<i>Testo proposto</i>	<i>Motivazioni</i>
titolare la Banca di credito Agrario di Ferrara S.p.A.. La Società inoltre mantiene la titolarità esclusiva delle denominazioni, dei marchi ed, in generale, dei segni distintivi dell'Azienda di Credito incorporata che potrà utilizzare nei propri segni distintivi, purché accompagnati dalla propria denominazione.		
Articolo 2 La Società ha sede legale in Ferrara, Corso della Giovecca n. 108. La Società potrà, con l'osservanza delle vigenti disposizioni, istituire e sopprimere sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.	Articolo 2 <i>Invariato</i>	
Articolo 3 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2099 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.	Articolo 3 <i>Invariato</i>	
OGGETTO E OPERAZIONI SOCIALI	OGGETTO E OPERAZIONI SOCIALI	
Articolo 4 La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, comprese tutte le attività già rientranti nella capacità della Cassa di Risparmio di Ferrara e della Banca di Credito Agrario di Ferrara S.p.A., in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, compresa l'assunzione di partecipazioni in Italia ed all'estero, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. La Società può emettere obbligazioni conformemente alle disposizioni	Articolo 4 <i>Invariato</i>	

Pag. 2 di 33



<i>Testo vigente</i>	<i>Testo proposto</i>	<i>Motivazioni</i>
<p>vigenti.</p> <p>La Società nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara, ai sensi dell'art. 61 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.</p>		
CAPITALE E AZIONI SOCIALI	CAPITALE E AZIONI SOCIALI	
<p>Articolo 5</p> <p>Il capitale sociale interamente versato è di Euro 179.283.467,28 (centosettantannovemilioniduecentottantatremilaquattrocentosessantasette virgola ventotto) ed è rappresentato da n. 34.744.858 (trentaquattromilionisetcentoquarantaquattromilaottocentocinquantotto) azioni nominative ordinarie del valore nominale di Euro 5,16 (cinque virgola sedici) cadauna.</p> <p>Ogni aumento di capitale sociale, da attuarsi con emissione di azioni ordinarie, deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, restando riservato agli azionisti il diritto di opzione per ogni nuova emissione da esercitarsi secondo le norme di legge.</p> <p>Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura.</p> <p>Alle azioni della Società si applica la disciplina del codice civile, nonché quella del titolo II, capo III del Decreto Legislativo 1/9/93 n. 385.</p> <p>Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.</p>	<p>Articolo 5</p> <p><i>Invariato</i></p>	
RECESSO	RECESSO	
<p>Articolo 6</p> <p>Ai soci è consentito recedere esclusivamente nei casi e nei modi</p>	<p>Articolo 6</p> <p><i>Invariato</i></p>	




<i>Testo vigente</i>	<i>Testo proposto</i>	<i>Motivazioni</i>
<p>previsti dalla legge.</p> <p>Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:</p> <p>(i) la proroga della durata della Società;</p> <p>(ii) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.</p>		
ASSEMBLEA DEI SOCI AZIONISTI	ASSEMBLEA DEI SOCI AZIONISTI	
Articolo 7	Articolo 7	
<p>L'Assemblea Ordinaria è convocata, almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per la trattazione degli argomenti di cui all'art. 2364 del codice civile.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate per legge.</p> <p>Spetta in ogni caso alla competenza dell'Assemblea Ordinaria stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, nonché di approvare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato; - i piani basati su strumenti finanziari, quali ad esempio i piani di stock option. 	<i>Invariato</i>	
Articolo 8	Articolo 8	
<p>L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.</p> <p>L'avviso deve indicare il luogo, anche</p>	<p>L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, nei termini, nei casi e con le modalità previsti dalla legge.</p> <p>In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione convoca senza ritardo l'Assemblea quando ne è</p>	<p><i>L'articolo proposto recepisce le disposizioni di cui agli artt. 2367 co. 1, cod. civ., 125-bis, co. 1, 3 e 4 e 126-bis del TUF, 84, co. 2, del Regolamento Emittenti.</i></p>






STATUTO SOCIALE

Testo vigente	Testo proposto	Motivazioni
<p>diverso da quello ove ha sede la Società purché in Italia, il giorno, l'ora della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare, nonché tutto quanto ulteriormente previsto dal presente statuto; tale avviso potrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo per la eventuale adunanza di seconda convocazione.</p>	<p>fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.</p> <p>L'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza pubblicato sul sito Internet della Società, nonché con le altre formalità previste dalla disciplina tempo per tempo vigente.</p> <p>L'avviso deve indicare il luogo, anche diverso da quello ove ha sede la Società purché in Italia, il giorno, l'ora della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare, nonché tutto quanto ulteriormente previsto dalla legge. presente statuto; L'avviso di convocazione potrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo per la eventuale adunanza di seconda convocazione; in assenza di tale indicazione, l'assemblea di seconda convocazione può essere convocata entro i termini e con le modalità previste dalla legge.</p> <p>I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere per iscritto, entro i termini previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.</p> <p>L'avviso integrativo dell'ordine del giorno e la relazione sulle materie di cui i soci propongono la trattazione sono pubblicati con le modalità indicate nel terzo comma del presente articolo,</p>	<p><i>In particolare, il comma 1 opera un generale rinvio ai termini di legge previsti per la convocazione dell'assemblea, al fine di tener conto anche dei termini previsti in relazione a specifiche assemblee (ad es. quello di cui all'art. 125-bis, co. 3, TUF per le assemblee ex artt. 2446 cod. civ.).</i></p> <p><i>Il nuovo comma 2 è volto a recepire il disposto dell'art. 2367, co. 1, cod. civ. in tema di convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci.</i></p> <p><i>Il nuovo comma 3 adegua le modalità di convocazione dell'assemblea all'art. 125-bis, TUF.</i></p> <p><i>La modifica al vigente comma 2 (nuovo comma 4) allinea le modalità di convocazione delle assemblee successive alla prima agli artt. 2369, co. 1, cod. civ. e 126 del TUF.</i></p> <p><i>I nuovi commi 5 e 6 recepiscono le modalità di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea da parte delle minoranze, secondo quanto previsto dall'art. 126-bis del TUF.</i></p> <p><i>L'ultimo comma è volto a richiamare le previsioni di cui agli artt. 2367, co. 3, cod. civ. e 126-bis, co. 3, TUF.</i></p> 


Pag. 5 di 33



STATUTO SOCIALE

Testo vigente	Testo proposto	Motivazioni
	<p>entro i termini previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.</p> <p>La convocazione su richiesta dei soci e l'integrazione dell'ordine del giorno non sono ammesse per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p>	
<p>Articolo 9</p> <p>Il diritto di intervento del socio all'assemblea è regolato dalla legge.</p> <p>Hanno diritto di intervenire in assemblea i titolari di azioni ordinarie la cui legittimazione all'esercizio del diritto sia comprovata dal deposito di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato e inviata alla Società almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea, o con le diverse modalità stabilite nell'avviso di convocazione.</p> <p>L'azionista può farsi rappresentare da altro azionista, avente diritto al voto, purché non Amministratore, Sindaco o dipendente della Società anche mediante semplice delega scritta.</p> <p>Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>Per quanto non statutariamente previsto valgono le disposizioni dell'art. 2372 del Codice Civile.</p>	<p>Articolo 9</p> <p>Il diritto di intervento e la rappresentanza del socio in assemblea sono regolati dalla legge.</p> <p>Hanno diritto di intervenire in assemblea i soggetti titolari di azioni ordinarie la cui legittimazione all'esercizio del diritto sia comprovata, dal deposito di idonea certificazione, rilasciata ai sensi della normativa vigente, dalla comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario incaricato e inviata alla Società almeno 2 (due) giorni non festivi prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea, o con le diverse modalità stabilite nell'avviso di convocazione.</p> <p>L'azionista Coloro ai quali spetta il diritto di voto può possono farsi rappresentare da altro soggetto azionista, avente diritto al voto, purché non Amministratore, Sindaco o dipendente della Società anche mediante semplice delega scritta.</p> <p>Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>Per quanto non statutariamente previsto valgono le disposizioni dell'art. 2372 del Codice Civile.</p>	<p>Le modifiche hanno lo scopo di adeguare le disposizioni in tema di diritto di intervento e rappresentanza in assemblea alle previsioni contenute negli artt. 83-sexies del TUF e 2372 cod. civ., confermando il termine di preventiva registrazione in conto delle azioni, già previsto dal vigente Statuto.</p> 
<p>Articolo 10</p> <p>Per la validità della costituzione dell'Assemblea sia ordinaria che</p>	<p>Articolo 10</p> <p>Invariato</p>	

Pag. 6 di 33

Testo vigente	Testo proposto	Motivazioni
<p>straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, vale il disposto di legge.</p> <p>Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.</p>		
<p>Articolo 11</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente. In assenza anche di quest'ultimo, l'Assemblea sarà presieduta dal Consigliere Anziano, come definito al successivo art. 14.</p> <p>L'Assemblea nomina il Segretario e, quando occorre, due scrutinatori anche tra i non soci.</p> <p>Nei casi di legge, o quando sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente; in tal caso non è necessaria la nomina del Segretario.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea constata la regolare costituzione della stessa, accerta il diritto dei soci di intervenire all'Assemblea, dirige e regola la discussione e proclama i risultati delle votazioni.</p>	<p>Articolo 11</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente. In assenza anche di quest'ultimo, l'Assemblea sarà presieduta dal Consigliere Anziano, come definito al successivo art. 14.</p> <p>L'Assemblea nomina il Segretario e, quando occorre, due scrutinatori anche tra i non soci coloro ai quali non spetta il diritto di voto.</p> <p>Nei casi di legge, o quando sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente; in tal caso non è necessaria la nomina del Segretario.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea constata la regolare costituzione della stessa, accerta il diritto dei soci partecipanti di intervenire all'Assemblea, dirige e regola la discussione e proclama i risultati delle votazioni.</p>	<p><i>Le modifiche hanno lo scopo di adeguare il testo statutario alla nuova terminologia utilizzata dall'art. 2370 cod. civ.</i></p>
<p>Articolo 12</p> <p>Il verbale dell'Assemblea Ordinaria è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutinatori quando occorre.</p> <p>Il verbale dell'assemblea Straordinaria è redatto da un Notaio che svolge anche la funzione di Segretario.</p>	<p>Articolo 12</p> <p><i>Invariato</i></p>	
CONSIGLIO DI	CONSIGLIO DI	







STATUTO SOCIALE

<i>Testo vigente</i>	<i>Testo proposto</i>	<i>Motivazioni</i>
AMMINISTRAZIONE	AMMINISTRAZIONE	
Articolo 13	Articolo 13	
<p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) membri, di cui almeno 2 (due) indipendenti, come di seguito precisato.</p> <p>Gli Amministratori sono eletti dall'Assemblea.</p> <p>Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Non possono essere nominati Amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e indipendenza stabiliti dalla vigente normativa bancaria, ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge ovvero da apposita normativa regolamentare di vigilanza.</p> <p>I componenti del Consiglio di Amministrazione osservano le disposizioni di legge e di eventuali regolamenti approvati dall'assemblea relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi.</p> <p>La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci, ai sensi dei successivi commi del presente articolo, nelle quali i candidati - in numero di undici per ogni lista - sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Ciascuna lista deve contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato dalla Borsa Italiana S.p.A.;</p>	<p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) membri, di cui almeno 2 (due) indipendenti, come di seguito precisato.</p> <p>Gli Amministratori sono eletti dall'Assemblea.</p> <p>Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Non possono essere nominati Amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e indipendenza stabiliti dalla vigente normativa bancaria, ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge ovvero da apposita normativa regolamentare di vigilanza.</p> <p>I componenti del Consiglio di Amministrazione osservano le disposizioni di legge e di eventuali regolamenti approvati dall'assemblea relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi.</p> <p>La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci, ai sensi dei successivi commi del presente articolo, nelle quali i candidati - in numero di undici per ogni lista - sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Ciascuna lista deve contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato dalla Borsa Italiana S.p.A.;</p>	<p><i>Le modifiche hanno lo scopo di adeguare il testo statutario alla nuova terminologia utilizzata dall'art. 2370 cod. civ.</i></p>

Pag. 8 di 33


<i>Testo vigente</i>	<i>Testo proposto</i>	<i>Motivazioni</i>
<p>tali candidati dovranno essere inseriti ai numeri 4 e 8 di ciascuna lista.</p> <p>I requisiti di indipendenza sopra citati si intenderanno vincolanti fino all'emanazione di uno specifico regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato ai sensi dell'articolo 26 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; dall'entrata in vigore di tale regolamento ciascuna lista dovrà contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza che saranno indicati dal suddetto regolamento.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste i Soci che risultino iscritti a Libro Soci da almeno 60 giorni e che, da soli o insieme ad altri Soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.</p> <p>I Soci, né individualmente né insieme ad altri Soci, e neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, società controllante e/o controllata e/o collegata possono presentare più di una lista né possono esprimere il loro voto su più di una lista.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la</p>	<p>tali candidati dovranno essere inseriti ai numeri 4 e 8 di ciascuna lista.</p> <p>I requisiti di indipendenza sopra citati si intenderanno vincolanti fino all'emanazione di uno specifico regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato ai sensi dell'articolo 26 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; dall'entrata in vigore di tale regolamento ciascuna lista dovrà contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza che saranno indicati dal suddetto regolamento.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste i Soci che risultino iscritti a Libro Soci da almeno 60 giorni e che, da soli o insieme ad altri Soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.</p> <p>I Soci, né individualmente né insieme ad altri Soci, e neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, società controllante e/o controllata e/o collegata possono presentare più di una lista. I soggetti cui spetta il diritto di voto non né possono esprimere il loro voto su più di una lista.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali</p>	





<i>Testo vigente</i>	<i>Testo proposto</i>	<i>Motivazioni</i>
<p>propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Alle liste andrà altresì allegato quanto segue:</p> <p>(i) un curriculum di ciascun candidato comprensivo di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso;</p> <p>(ii) una dichiarazione da parte di ciascun candidato circa il possesso o meno dei requisiti per essere qualificato come "Amministratore indipendente";</p> <p>(iii) un'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato;</p> <p>(iv) una dichiarazione in cui i Soci che presentino una "lista di minoranza" attestino l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa; in tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le</p>	<p>i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Alle liste andrà altresì allegato quanto segue:</p> <p>(i) un curriculum di ciascun candidato comprensivo di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso;</p> <p>(ii) una dichiarazione da parte di ciascun candidato circa il possesso o meno dei requisiti per essere qualificato come "Amministratore indipendente";</p> <p>(iii) un'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato;</p> <p>(iv) una dichiarazione in cui i Soci che presentino una "lista di minoranza" attestino l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa; in tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o</p>	

Pag. 10 di 33





<i>Testo vigente</i>	<i>Testo proposto</i>	<i>Motivazioni</i>
<p>motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni;</p> <p>(v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento che venga eventualmente richiesta nell'avviso di convocazione.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non validamente presentata.</p> <p>All'elezione degli Amministratori si procede come segue:</p> <p>(a) nel caso di presentazione di due o più liste:</p> <p>(i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono in ogni caso tratti nove Amministratori, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, fermo restando che i candidati i cui nominativi sono indicati ai numeri 4 e 8 della lista dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza;</p> <p>(ii) i restanti due Amministratori saranno tratti dalle successive liste, le quali non dovranno essere collegate, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>Nel caso in cui una lista validamente presentata venga votata da uno o più</p>	<p>di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni;</p> <p>(v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento che venga eventualmente richiesta nell'avviso di convocazione.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non validamente presentata.</p> <p>All'elezione degli Amministratori si procede come segue:</p> <p>(a) nel caso di presentazione di due o più liste:</p> <p>(i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono in ogni caso tratti nove Amministratori, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, fermo restando che i candidati i cui nominativi sono indicati ai numeri 4 e 8 della lista dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza;</p> <p>(ii) i restanti due Amministratori saranno tratti dalle successive liste, le quali non dovranno essere collegate, neppure indirettamente, con i Soci soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nel caso in cui una lista</p>	




<i>Testo vigente</i>	<i>Testo proposto</i>	<i>Motivazioni</i>
<p>soci che ai sensi di quanto sopra possono definirsi "collegati", i voti espressi da questi ultimi non verranno presi in considerazione e si intenderanno come non espressi.</p> <p>(iii) i voti complessivamente ottenuti da ciascuna lista - diversa da quella che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti - saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così di seguito fino ad undici (i "Quozienti");</p> <p>(iv) i Quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto;</p> <p>(v) i Quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente e risulteranno eletti quali Amministratori i due candidati che avranno ottenuto i Quozienti più elevati;</p> <p>(vi) nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o, in subordine, il candidato più anziano. In caso di pari anzianità, si ricorrerà al ballottaggio.</p>	<p>validamente presentata venga votata da uno o più soci soggetti che ai sensi di quanto sopra possono definirsi "collegati", i voti espressi da questi ultimi non verranno presi in considerazione e si intenderanno come non espressi.</p> <p>(iii) i voti complessivamente ottenuti da ciascuna lista - diversa da quella che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti - saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così di seguito fino ad undici (i "Quozienti");</p> <p>(iv) i Quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto;</p> <p>(v) i Quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente e risulteranno eletti quali Amministratori i due candidati che avranno ottenuto i Quozienti più elevati;</p> <p>(vi) nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o, in subordine, il candidato più anziano. In caso di</p>	

Pag. 12 di 33




<i>Testo vigente</i>	<i>Testo proposto</i>	<i>Motivazioni</i>
<p>(b) Qualora sia stata validamente presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa con le maggioranze di legge e risulteranno eletti quali Amministratori i candidati elencati in tale lista, fermo restando quanto sopra previsto in relazione agli Amministratori indipendenti.</p> <p>(c) Nel caso in cui i Soci non dovessero, per qualsiasi ragione, presentare alcuna lista, l'Assemblea procederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, fermo restando quanto sopra previsto in relazione agli Amministratori indipendenti.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio uno o più Amministratori dovessero cessare dalla carica, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, si provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza del Consiglio sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'assemblea. Nel caso in cui un Amministratore indipendente dovesse cessare dalla carica, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, lo stesso sarà sostituito da persona a sua volta in possesso dei requisiti di indipendenza. Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio decadrà dalla carica senza diritto a risarcimento alcuno. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sollecita convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria</p>	<p>pari anzianità, si ricorrerà al ballottaggio.</p> <p>(b) Qualora sia stata validamente presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa con le maggioranze di legge e risulteranno eletti quali Amministratori i candidati elencati in tale lista, fermo restando quanto sopra previsto in relazione agli Amministratori indipendenti.</p> <p>(c) Nel caso in cui i Soci non dovessero, per qualsiasi ragione, presentare alcuna lista, l'Assemblea procederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, fermo restando quanto sopra previsto in relazione agli Amministratori indipendenti.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio uno o più Amministratori dovessero cessare dalla carica, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, si provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza del Consiglio sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'assemblea. Nel caso in cui un Amministratore indipendente dovesse cessare dalla carica, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, lo stesso sarà sostituito da persona a sua volta in possesso dei requisiti di indipendenza. Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio decadrà dalla carica senza diritto a risarcimento alcuno. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sollecita convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio di</p>	



<i>Testo vigente</i>	<i>Testo proposto</i>	<i>Motivazioni</i>
amministrazione.	Amministrazione e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
<p align="center">Articolo 14</p> <p>Nel caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni vengono assolte dal Vice Presidente. Nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, le funzioni sono assunte dal Consigliere anziano. Si intende anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea il più anziano di età.</p>	<p align="center">Articolo 14</p> <p align="center"><i>Invariato</i></p>	
<p align="center">Articolo 15</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia necessario o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri ovvero dal Collegio Sindacale.</p> <p>Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché vengano fornite a tutti gli Amministratori adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.</p> <p>La convocazione del Consiglio è fatta ad iniziativa del Presidente, o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi mediante telefax o email, ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, che deve pervenire al domicilio dei componenti il Consiglio almeno 3 giorni prima della data stabilita; nei casi di urgenza, la convocazione potrà inviarsi almeno un giorno intero prima via telefax o email, ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione. Il Consiglio può anche stabilire modalità di</p>	<p align="center">Articolo 15</p> <p align="center"><i>Invariato</i></p>	


Pag. 14 di 33




<i>Testo vigente</i>	<i>Testo proposto</i>	<i>Motivazioni</i>
<p>convocazione diverse purché comportino la certezza della ricezione da parte del destinatario.</p> <p>In mancanza del rispetto di tali formalità, il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque regolarmente costituito quando sono presenti tutti i componenti del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione. Spetta in tal caso al Presidente fornire agli altri consiglieri adeguate informazioni sulle materie da trattare.</p> <p>Alle riunioni del Consiglio partecipa, con funzioni consultive e propositive, il Direttore Generale, o, in caso di assenza od impedimento, il Vice Direttore Generale designato dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio nomina il Segretario ed il suo sostituto tra i dirigenti ed i quadri direttivi della Società.</p> <p>Il Segretario, ovvero il suo sostituto, cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede e dallo stesso segretario.</p> <p>Le copie e gli estratti dei verbali sia dell'Assemblea, che del Consiglio e del Comitato Esecutivo, come pure di ogni altro atto e documento sociale, restano accertati come conformi all'originale, con firma del Segretario del Consiglio di Amministrazione, e fanno prova legale ovunque siano prodotti.</p>		
<p>Articolo 16</p> <p>Salvo quanto previsto dal precedente articolo 15, le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti in carica. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di</p>	<p>Articolo 16</p> <p><i>Invariato</i></p>	

Pag. 15 di 33




Testo vigente	Testo proposto	Motivazioni
<p>Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza). In tal caso, tutti i partecipanti devono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale, nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti (in persona o intervenuti a distanza). Per la nomina del Presidente, del vice Presidente, dei membri del Comitato Esecutivo, e del Direttore Generale le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio in carica.</p>		
<p align="center">Articolo 17</p> <p>Il Consiglio d'Amministrazione ha i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, salvo quanto per legge o statutariamente è espressamente riservato all'Assemblea.</p> <p>Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e 	<p align="center">Articolo 17</p> <p>Il Consiglio d'Amministrazione ha i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, salvo quanto per legge o statutariamente è espressamente riservato all'Assemblea.</p> <p>Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e 	<p><i>L'introduzione del quarto alinea del comma 2 risponde all'esigenza di recepire le previsioni contenute Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010.</i></p>



<i>Testo vigente</i>	<i>Testo proposto</i>	<i>Motivazioni</i>
finanziari; - la determinazione degli indirizzi generali per la gestione degli affari e per i rapporti con il personale; - l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni, inclusi quelli concernenti la struttura organizzativa generale e del personale ed i criteri di massima dell'operatività della Società; - l'istituzione di Comitati e di Commissioni, anche con funzioni consultive, la determinazione della composizione e delle modalità di funzionamento degli stessi, nonché la remunerazione degli eventuali membri esterni alla Società; - la nomina e la revoca del Direttore Generale e di eventuali Vice Direttori Generali. Su proposta del Direttore Generale, il Consiglio procede alla nomina del personale della categoria dei Dirigenti, alle promozioni a detta categoria nonché alla revoca ed ogni altro provvedimento relativo a detto personale; - la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, sentito il parere del Collegio Sindacale; - l'eventuale nomina e revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi del successivo art. 27; - l'acquisto e la vendita di azioni proprie, nonché l'assunzione e la cessione di partecipazioni; - la determinazione dei criteri per	finanziari; - la determinazione degli indirizzi generali per la gestione degli affari e per i rapporti con il personale; - l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni, inclusi quelli concernenti la struttura organizzativa generale e del personale ed i criteri di massima dell'operatività della Società; - l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni poste in essere dalla Società con parti correlate; - l'istituzione di Comitati e di Commissioni, anche con funzioni consultive, la determinazione della composizione e delle modalità di funzionamento degli stessi, nonché la remunerazione degli eventuali membri esterni alla Società; - la nomina e la revoca del Direttore Generale e di eventuali Vice Direttori Generali. Su proposta del Direttore Generale, il Consiglio procede alla nomina del personale della categoria dei Dirigenti, alle promozioni a detta categoria nonché alla revoca ed ogni altro provvedimento relativo a detto personale; - la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, sentito il parere del Collegio Sindacale; - l'eventuale nomina e revoca del Dirigente preposto alla	



<i>Testo vigente</i>	<i>Testo proposto</i>	<i>Motivazioni</i>
<p>il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo Creditizio nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'acquisto e la vendita di immobili, salvi gli atti e le operazioni in sede giudiziale e stragiudiziale per il recupero dei crediti; - l'istituzione, la chiusura ed il trasferimento di filiali e rappresentanze in genere; - gli arbitrati o amichevoli composizioni di importo superiore all'1% del capitale sociale; per importi inferiori potrà essere conferita apposita delega al Comitato Esecutivo e/o al Direttore Generale. <p>Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo determinando i limiti della delega.</p> <p>Il Comitato Esecutivo riferisce regolarmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso ed in ogni caso almeno ogni 6 (sei) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società.</p> <p>In materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria, possono essere delegati poteri deliberativi al Comitato Esecutivo, al Direttore Generale, ai Vice Direttori Generali, ai dirigenti, sia come singoli che come componenti di Comitati, ai quadri direttivi, nonché ai preposti alle dipendenze e loro sostituti entro determinati limiti di</p>	<p>redazione dei documenti contabili societari, ai sensi del successivo art. 27;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'acquisto e la vendita di azioni proprie, nonché l'assunzione e la cessione di partecipazioni; - la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo Creditizio nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia; - l'acquisto e la vendita di immobili, salvi gli atti e le operazioni in sede giudiziale e stragiudiziale per il recupero dei crediti; - l'istituzione, la chiusura ed il trasferimento di filiali e rappresentanze in genere; - gli arbitrati o amichevoli composizioni di importo superiore all'1% del capitale sociale; per importi inferiori potrà essere conferita apposita delega al Comitato Esecutivo e/o al Direttore Generale. <p>Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo determinando i limiti della delega.</p> <p>Il Comitato Esecutivo riferisce regolarmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso ed in ogni caso almeno ogni 6 (sei) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società.</p> <p>In materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria, possono essere</p>	


Pag. 18 di 33






**CASSA
DI RISPARMIO
DI FERRARA**

STATUTO SOCIALE

<i>Testo vigente</i>	<i>Testo proposto</i>	<i>Motivazioni</i>
<p>importo predeterminato sulla base delle funzioni o del grado ricoperto.</p> <p>Le decisioni assunte dai destinatari di deleghe debbono essere portate a conoscenza del Consiglio secondo le modalità fissate da quest'ultimo.</p> <p>Nelle materie di cui al precedente quinto comma, possono essere conferite deleghe al Presidente, affinché questi assuma nei casi d'urgenza e d'intesa con il Direttore Generale, ogni idoneo provvedimento esorbitante i limiti delle deleghe conferite alla Direzione medesima. Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della sua prima riunione.</p> <p>In casi urgenti, il Comitato Esecutivo, qualora istituito, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione ove tale Organo sia impossibilitato a riunirsi. Tali decisioni saranno portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della sua prima riunione.</p>	<p>delegati poteri deliberativi al Comitato Esecutivo, al Direttore Generale, ai Vice Direttori Generali, ai dirigenti, sia come singoli che come componenti di Comitati, ai quadri direttivi, nonché ai preposti alle dipendenze e loro sostituti entro determinati limiti di importo predeterminato sulla base delle funzioni o del grado ricoperto.</p> <p>Le decisioni assunte dai destinatari di deleghe debbono essere portate a conoscenza del Consiglio secondo le modalità fissate da quest'ultimo.</p> <p>Nelle materie di cui al precedente quinto comma, possono essere conferite deleghe al Presidente, affinché questi assuma nei casi d'urgenza e d'intesa con il Direttore Generale, ogni idoneo provvedimento esorbitante i limiti delle deleghe conferite alla Direzione medesima. Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della sua prima riunione.</p> <p>In casi urgenti, il Comitato Esecutivo, qualora istituito, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione ove tale Organo sia impossibilitato a riunirsi. Tali decisioni saranno portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della sua prima riunione.</p>	
COMITATO ESECUTIVO	COMITATO ESECUTIVO	
Articolo 18	Articolo 18	
<p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Comitato Esecutivo, determinandone la durata, le facoltà, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.</p> <p>Il Comitato Esecutivo può essere composto da tre a cinque componenti, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede, ed</p>	<p><i>Invariato</i></p>	


Pag. 19 di 33




<i>Testo vigente</i>	<i>Testo proposto</i>	<i>Motivazioni</i>
<p>al Vice Presidente.</p> <p>Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, o in sua assenza, da chi ne fa le veci, secondo le modalità stabilite dal Comitato stesso e anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo con le modalità di cui al precedente articolo 16; il Comitato si riunisce secondo i tempi e le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Alle riunioni del Comitato partecipa, con funzioni consultive e propositive, il Direttore Generale, o, in caso di assenza od impedimento, il Vice Direttore Generale designato dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e di esse viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>Le funzioni di segretario del Comitato Esecutivo sono esercitate dal segretario del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal sostituto.</p>		
<p>Articolo 19</p> <p>Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta un compenso annuo, stabilito all'atto della nomina o dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.</p> <p>Il compenso complessivo viene ripartito con determinazione del Consiglio fra i suoi componenti, in funzione delle particolari cariche da ciascuno ricoperte nella Società e della</p>	<p>Articolo 19</p> <p><i>Invariato</i></p>	

Pag. 20 di 33



<i>Testo vigente</i>	<i>Testo proposto</i>	<i>Motivazioni</i>
<p>durata delle stesse, sentito il parere del Collegio Sindacale.</p> <p>Ai membri del Consiglio di Amministrazione viene, inoltre, riconosciuta una medaglia di presenza, nella misura stabilita dall'Assemblea, per le riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo. Non può essere corrisposta più di una medaglia nella stessa giornata.</p>		
CONTROLLO CONTABILE	CONTROLLO CONTABILE REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
Articolo 20	Articolo 20	
<p>Il controllo contabile della Società è esercitato da una società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili.</p> <p>L'incarico è conferito dall'assemblea ordinaria dei soci, sentito il Collegio Sindacale. La medesima assemblea ne determina il corrispettivo.</p> <p>L'incarico ha durata di tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.</p> <p>Il contenuto delle attività di controllo contabile, le funzioni, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.</p>	<p>Il controllo contabile della Società è esercitato da una società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili.</p> <p>L'incarico è conferito dall'assemblea ordinaria dei soci, sentito su proposta motivata del Collegio Sindacale. La medesima assemblea ne determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e individua gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.</p> <p>L'incarico ha durata di tre nove esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.</p> <p>Il contenuto delle attività di controllo contabile, revisione legale contabile, le funzioni, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.</p>	<p><i>Le modifiche proposte, oltre ad aver recepito la nuova terminologia utilizzata da legislatore, tengono conto delle previsioni degli artt. 13, co. 1, 16 e 17, co. 1 del D.Lgs. 39/2010.</i></p> 
COLLEGIO SINDACALE	COLLEGIO SINDACALE	
Articolo 21	Articolo 21	
<p>Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.</p> <p>I Sindaci sono eletti dall'Assemblea.</p> <p>Tutti i Sindaci rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data</p>	<p>Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.</p> <p>I Sindaci sono eletti dall'Assemblea.</p> <p>Tutti i Sindaci rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data</p>	<p><i>Le modifiche hanno lo scopo di adeguare il testo statutario alla nuova terminologia utilizzata dall'art. 2370 cod. civ.</i></p>



<i>Testo vigente</i>	<i>Testo proposto</i>	<i>Motivazioni</i>
<p>dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e indipendenza stabiliti dalla vigente normativa bancaria, ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge ovvero da apposita normativa regolamentare di vigilanza.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci, ai sensi dei successivi commi del presente articolo, nelle quali i candidati - in numero di 5 per ogni lista - sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste i Soci che risultino iscritti a Libro Soci da almeno 60 giorni e che, da soli o insieme ad altri Soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.</p> <p>I Soci, né individualmente né insieme ad altri Soci, e neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, società controllante e/o controllata e/o collegata possono presentare più di una lista né possono esprimere il loro voto su più di una lista.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di</p>	<p>dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e indipendenza stabiliti dalla vigente normativa bancaria, ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge ovvero da apposita normativa regolamentare di vigilanza.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci, ai sensi dei successivi commi del presente articolo, nelle quali i candidati - in numero di 5 per ogni lista - sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste i Soci che risultino iscritti a Libro Soci da almeno 60 giorni e che, da soli o insieme ad altri Soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.</p> <p>I Soci, né individualmente né insieme ad altri Soci, e neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, società controllante e/o controllata e/o collegata possono presentare più di una lista. I soggetti cui spetta il diritto di voto non né possono esprimere il loro voto su più di una lista.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di</p>	


Pag. 22 di 33



<i>Testo vigente</i>	<i>Testo proposto</i>	<i>Motivazioni</i>
<p>convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Alle liste andrà altresì allegato quanto segue:</p> <p>(i) un curriculum di ciascun candidato comprensivo di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso;</p> <p>(ii) un'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato;</p> <p>(iii) una dichiarazione in cui i Soci che presentino una "lista di minoranza" attestino l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa; in tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le</p>	<p>ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Alle liste andrà altresì allegato quanto segue:</p> <p>(i) un curriculum di ciascun candidato comprensivo di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso;</p> <p>(ii) un'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato;</p> <p>(iii) una dichiarazione in cui i Soci che presentino una "lista di minoranza" attestino l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa; in tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove</p>	

Pag. 23 di 33



<i>Testo vigente</i>	<i>Testo proposto</i>	<i>Motivazioni</i>
<p>sono elencati in tale lista, la quale non dovrà essere collegata, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>(iii) Nel caso in cui una lista validamente presentata venga votata da uno o più soci che ai sensi di quanto sopra possono definirsi "collegati", i voti espressi da questi ultimi non verranno presi in considerazione e si intenderanno come non espressi.</p> <p>(iv) Ciò detto, i candidati i cui nominativi sono indicati ai numeri 1 e 2 della suddetta lista assumeranno rispettivamente la carica di Sindaco effettivo e la carica di Sindaco supplente;</p> <p>(v) qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti e ciò sia rilevante ai fini della composizione del Collegio, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i Soci presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità, risulterà eletto il candidato più anziano;</p> <p>(vi) la carica di Presidente del Collegio Sindacale sarà assegnata al soggetto indicato come primo candidato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p>	<p>progressivo con il quale sono elencati in tale lista, la quale non dovrà essere collegata, neppure indirettamente, con coloro i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>(iii) Nel caso in cui una lista validamente presentata venga votata da uno o più soggetti soci che ai sensi di quanto sopra possono definirsi "collegati", i voti espressi da questi ultimi non verranno presi in considerazione e si intenderanno come non espressi.</p> <p>(iv) Ciò detto, i candidati i cui nominativi sono indicati ai numeri 1 e 2 della suddetta lista assumeranno rispettivamente la carica di Sindaco effettivo e la carica di Sindaco supplente;</p> <p>(v) qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti e ciò sia rilevante ai fini della composizione del Collegio, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i Soci presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità, risulterà eletto il candidato più anziano;</p> <p>(vi) la carica di Presidente del Collegio Sindacale sarà assegnata al soggetto indicato come primo candidato nella lista che</p>	

Pag. 25 di 33




<i>Testo vigente</i>	<i>Testo proposto</i>	<i>Motivazioni</i>
<p>(b) Qualora sia stata validamente presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa con le maggioranze di legge e risulteranno eletti quali Sindaci effettivi e supplenti i candidati elencati in tale lista.</p> <p>(c) Nel caso in cui i Soci non dovessero, per qualsiasi ragione, presentare alcuna lista, l'Assemblea procederà alla nomina del Collegio Sindacale con le maggioranze di legge.</p> <p>Coloro che rivestono la carica di Sindaco nella Società non potranno ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Cassa di Risparmio di Ferrara o del suo conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica. A tal fine per "strategica" si intende una partecipazione che sia almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo Cassa di Risparmio di Ferrara.</p> <p>Il compenso spettante a ciascun Sindaco effettivo viene determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, in conformità con le disposizioni vigenti. Ai membri del Collegio Sindacale compete, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni, una medaglia di presenza ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto.</p> <p>Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei</p>	<p>ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>(b) Qualora sia stata validamente presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa con le maggioranze di legge e risulteranno eletti quali Sindaci effettivi e supplenti i candidati elencati in tale lista.</p> <p>(c) Nel caso in cui i Soci non dovessero, per qualsiasi ragione, presentare alcuna lista, l'Assemblea procederà alla nomina del Collegio Sindacale con le maggioranze di legge.</p> <p>Coloro che rivestono la carica di Sindaco nella Società non potranno ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Cassa di Risparmio di Ferrara o del suo conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica. A tal fine per "strategica" si intende una partecipazione che sia almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo Cassa di Risparmio di Ferrara.</p> <p>Il compenso spettante a ciascun Sindaco effettivo viene determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, in conformità con le disposizioni vigenti. Ai membri del Collegio Sindacale compete, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni, una medaglia di presenza ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto.</p> <p>Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello</p>	


Pag. 26 di 33





STATUTO SOCIALE

<i>Testo vigente</i>	<i>Testo proposto</i>	<i>Motivazioni</i>
<p>principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento; esso adempie a tutte le funzioni che gli sono demandate dalla legge.</p> <p>Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.</p> <p>Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione della Società le carenze e le irregolarità riscontrate e può richiedere l'adozione di idonee misure correttive verificandone nel tempo l'efficacia.</p> <p>L'idoneità dei Sindaci a svolgere le proprie funzioni, sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e dell'indipendenza, sarà valutata dallo stesso Collegio Sindacale, che dovrà accertarla e assicurarla nel continuo.</p> <p>Il Collegio Sindacale periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte.</p>	<p>statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento; esso adempie a tutte le funzioni che gli sono demandate dalla legge.</p> <p>Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.</p> <p>Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione della Società le carenze e le irregolarità riscontrate e può richiedere l'adozione di idonee misure correttive verificandone nel tempo l'efficacia.</p> <p>L'idoneità dei Sindaci a svolgere le proprie funzioni, sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e dell'indipendenza, sarà valutata dallo stesso Collegio Sindacale, che dovrà accertarla e assicurarla nel continuo.</p> <p>Il Collegio Sindacale periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte.</p>	
DIRETTORE GENERALE	DIRETTORE GENERALE	
Articolo 22	Articolo 22	
<p>La direzione della Società fa capo al Direttore Generale, coadiuvato dai Vice Direttori Generali e dagli altri Dirigenti designati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Direttore Generale è capo degli uffici</p>	<p><i>Invariato</i></p>	

Pag. 27 di 93


Testo vigente	Testo proposto	Motivazioni
<p>e del personale della Società, esegue le deliberazioni degli organi amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti interni nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione. Partecipa con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed assiste a quelle dell'Assemblea.</p> <p>In particolare, il Direttore Generale:</p> <p>a) provvede all'organizzazione dei servizi ed uffici della Società e determina le attribuzioni e la destinazione del personale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; dispone di trasferimenti e promozioni - salvo quanto previsto al superiore art. 17 - e propone gli altri provvedimenti riguardanti il personale non delegatigli;</p> <p>b) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti gli uffici e le dipendenze della Società;</p> <p>c) nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestione della Società ed alla manutenzione dei beni immobili;</p> <p>d) sottopone con proprio parere ai competenti organi deliberanti tutti gli atti ed affari - compresa l'erogazione del credito - debitamente istruiti;</p> <p>e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria, gli atti e, in genere, i documenti che non implicano la rappresentanza legale della Società, le girate, appone quietanze sulle cambiali, i vaglia,</p>		



Testo vigente	Testo proposto	Motivazioni
<p>gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private. Tali funzioni possono essere dal Direttore Generale delegate, anche permanentemente, ad altri dipendenti della Società da lui designati;</p> <p>f) consente riduzioni, cancellazioni, surroghe e postergazioni di ipoteche, trascrizioni ed annotazioni ipotecarie, toglie sequestri, apposizioni ed altri impedimenti di qualsiasi genere, rinuncia a diritti di prelazione, con riferimento a corrispondenti riduzioni o estinzioni di credito;</p> <p>g) dispone atti conservatori a tutela delle ragioni della Società anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendessero necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima, con facoltà di conferire le relative procure alle liti.</p> <p>In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale, ovvero, qualora siano più di uno, da quello tra i Vice Direttori Generali designato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza anche dei Vice Direttori Generali, dai Dirigenti designati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.</p> <p>Il Direttore Generale può delegare, anche permanentemente, proprie funzioni ai Vice Direttori Generali.</p>		
PRESIDENTE	PRESIDENTE	
Articolo 23	Articolo 23	
Il Presidente del Consiglio di	Invariato	

Pag. 29 di 33




<i>Testo vigente</i>	<i>Testo proposto</i>	<i>Motivazioni</i>
<p>Amministrazione ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività di impresa nonché dell'attività degli organi collegiali ai quali partecipa, e dei quali convoca le riunioni, stabilendo l'ordine del giorno.</p> <p>In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questo, dal Consigliere in sede più anziano nella carica; in caso di pari anzianità in carica, dal più anziano di età.</p> <p>Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.</p>		
RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE	RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE	
Articolo 24	Articolo 24	
<p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con l'uso anche della firma sociale.</p> <p>Il potere di rappresentanza e di firma, per singoli atti o per categorie di atti, può essere conferito nelle forme di legge dal Consiglio di Amministrazione a propri componenti nonché a dipendenti, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.</p> <p>Il Direttore Generale ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti previsti di sua competenza dal presente statuto nonché per gli atti delegatigli dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei poteri da quest'ultimo determinati.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, può inoltre, conferire mandati e procure per determinati atti o categorie di atti,</p>	<p><i>Invariato</i></p>	

Pag. 30 di 33





<i>Testo vigente</i>	<i>Testo proposto</i>	<i>Motivazioni</i>
anche a persone estranee alla Società.		
FLUSSI INFORMATIVI	FLUSSI INFORMATIVI	
Articolo 25 Appositi regolamenti interni disciplinano la circolazione di informazioni tra gli organi sociali e all'interno degli stessi; in particolare viene disciplinata: (vii) ⁽¹⁾ la tempistica, le forme ed i contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli organi della Società necessaria ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno; tali regolamenti definiscono anche i compiti e i doveri attribuiti ai presidenti degli organi stessi, in punto di: (i) formazione dell'ordine del giorno, (ii) informazione preventiva ai componenti degli organi in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, (iii) documentazione e verbalizzazione del processo decisionale, (iv) disponibilità ex post di detta documentazione e (v) trasmissione delle delibere all'Autorità di vigilanza, quando previsto dalla normativa; (viii) ⁽²⁾ l'individuazione dei soggetti tenuti a inviare, su base regolare, flussi informativi agli organi della Società, prevedendo in particolare che i responsabili delle funzioni di controllo nell'ambito della struttura organizzativa della Società devono riferire direttamente al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale e/o agli eventuali organi delegati; (ix) ⁽³⁾ la determinazione del contenuto minimo dei flussi informativi, includendo, tra l'altro,	Articolo 25 <i>Invariato</i>	

<i>Testo vigente</i>	<i>Testo proposto</i>	<i>Motivazioni</i>
<p>il livello e l'andamento dell'esposizione della Società a tutte le tipologie di rischio rilevanti (creditizi, di mercato, operativi, reputazionali, etc.), gli eventuali scostamenti rispetto alle politiche approvate dall'organo di supervisione strategica, tipologie di operazioni innovative e i rispettivi rischi.</p>		
BILANCIO E RIPARTO UTILI	BILANCIO E RIPARTO UTILI	
<p>Articolo 26</p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>L'utile netto sarà ripartito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 10% alla Riserva Legale; - almeno il 10% alle Riserve Statutarie; - non più dell'1% a disposizione del Consiglio per interventi finalizzati al sostegno dell'economia e dei servizi nel territorio di operatività della Società; - ai soci nella misura che, su proposta del Consiglio di Amministrazione, viene fissata dall'Assemblea. <p>L'eventuale residuo, pure su proposta del Consiglio di Amministrazione, è destinato alla costituzione o incremento di ulteriori riserve, ivi compresa la riserva per acquisto Azioni proprie, ovvero alle altre destinazioni deliberate dall'Assemblea.</p> <p>Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai Soci.</p> <p>I dividendi non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono diventati esigibili, si prescrivono a favore della Società, con imputazione alle Riserve Statutarie.</p>	<p>Articolo 26</p> <p><i>Invariato</i></p>	



<i>Testo vigente</i>	<i>Testo proposto</i>	<i>Motivazioni</i>
DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI	DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI	
<p style="text-align: center;">Articolo 27</p> <p>Nel caso in cui sia obbligatoriamente richiesto dalla specifica disciplina applicabile, il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni stabiliti dalla legge, nonché quelli stabiliti dal Consiglio all'atto della nomina o con successiva delibera.</p> <p>Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa. In sede di nomina, il Consiglio provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente statuto.</p>	<p>Articolo 27</p> <p><i>Invariato</i></p>	
DISPOSIZIONI GENERALI	DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 28	Articolo 28	
Per tutto quanto non è altrimenti disposto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge.	<i>Invariato</i>	

7 Topli = "(vii)" nuclei: "A", $\frac{2}{7}$ Topli: "(viii)" nuclei:
 "B"; $\frac{3}{7}$ Topli: "(ix)" nuclei: "C", Postelle tre celle e
 approvate -

Pag. 33 di 33

Allegato "B" al rep. n. 71468/18712

Prot. N° 0366300/11 del 28/04/2011



BANCA D'ITALIA

EUROSISTEMA

AREA VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO SUPERVISIONE GRUPPI BANCARI (840)
DIVISIONE GRUPPI BANCARI IV (025)

Rifer. a nota n. del

Classificazione VII 2 6

Oggetto Gruppo CR Ferrara. Modifiche statutarie Cassa di Risparmio di Ferrara. Provvedimento.

Con lettere del 22 marzo e del 19 aprile 2011, qui pervenute, rispettivamente, il 25 marzo e il 20 aprile 2011, Cassa di Risparmio di Ferrara ha trasmesso un progetto di modifiche dello statuto sociale, approvato dal Consiglio di amministrazione nelle riunioni del 15 marzo e del 12 aprile 2011.

Secondo quanto comunicato, le modifiche prospettate - concernenti gli artt. 8, 9, 11, 13, 17, 20, 21 dello statuto sociale - sono finalizzate a recepire le innovazioni della disciplina del Codice civile e del Testo Unico della Finanza in materia di diritti degli azionisti, di operazioni con parti correlate e di revisione legale dei conti.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi degli artt. 56 e 61 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio di sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 c.c., resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORIO

Firmato digitalmente da
LUIGI FEDERICO SIGNORINI

Firmato digitalmente da
STEFANO MIELI

Pag. 1/1
148562/11

Allegato "C" al rep. n. 71468/18712

CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A.


Sono attualmente presenti all' Assemblea
Ordinaria e Straordinaria
del 30 aprile 2011 (2011/01)

N. 153 aventi diritto di persona per numero azioni	23.467.509
N. 12 aventi diritto per delega per numero azioni	1.914.724
Totale di N. 165 aventi diritto per numero azioni	25.382.233

Rappresentanti il 73,05 per cento del capitale sociale

Rappresentanti il 0,71 per cento del totale degli aventi diritto

30 aprile 2011 10.11.47



Allegato "D" al repertorio n.71468/18712.

STATUTO SOCIALE

della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Articolo 1

La "CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.p.A." - di seguito chiamata anche "Società" è una società per azioni costituita ai sensi della legge 30/7/1990, n. 218 e del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con atto n. 84297/23272 del notaio Bignozzi mediante conferimento dell'azienda bancaria da parte dell'ente Cassa di Risparmio di Ferrara già Cassa di Risparmio di Ferrara. Il suddetto conferimento è stato realizzato in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Ferrara ed approvato con il D.M. 13 dicembre 1991, n. 436171.

Con atto di data 18/11/1994 rep. n. 37826, racc. n. 6395 del notaio Dr. Marco Bissi nella Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. è stata fusa per incorporazione la Banca di Credito Agrario di Ferrara S.p.A..

Di conseguenza la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. succede a norma di legge in tutti i rapporti giuridici preesistenti dei quali, in forza di legge e di provvedimenti amministrativi, era titolare la Banca di credito Agrario di Ferrara S.p.A.. La Società inoltre mantiene la titolarità esclusiva delle denominazioni, dei marchi ed, in generale, dei segni distintivi dell'Azienda di Credito incorporata che potrà utilizzare nei propri segni distintivi, purché accompagnati dalla propria denominazione.

Articolo 2

La Società ha sede legale in Ferrara, Corso della Giovecca n. 108.

La Società potrà, con l'osservanza delle vigenti disposizioni, istituire e sopprimere sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.

Articolo 3

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2099 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

OGGETTO E OPERAZIONI SOCIALI

Articolo 4

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, comprese tutte le attività già rientranti nella capacità della Cassa di Risparmio di Ferrara e della Banca di Credito Agrario di Ferrara S.p.A., in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi.

Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, compresa l'assunzione di partecipazioni in Italia ed all'estero, nonché ogni altra operazione strumentale o co-

munque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società può emettere obbligazioni conformemente alle disposizioni vigenti.

La Società nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara, ai sensi dell'art. 61 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

CAPITALE E AZIONI SOCIALI

Articolo 5

Il capitale sociale interamente versato è di Euro 179.283.467,28 (centosettantanovemilioniduecentottantatremilaquattrocentosessantasette virgola ventotto) ed è rappresentato da n. 34.744.858 (trentaquattromilionisettecenotantaquattromilaottocento-cinquantotto) azioni nominative ordinarie del valore nominale di Euro 5,16 (cinque virgola sedici) cadauna.

Ogni aumento di capitale sociale, da attuarsi con emissione di azioni ordinarie, deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, restando riservato agli azionisti il diritto di opzione per ogni nuova emissione da esercitarsi secondo le norme di legge.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura.

Alle azioni della Società si applica la disciplina del codice civile, nonché quella del titolo II, capo III del Decreto Legislativo 1/9/93 n. 385.

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.

RECESSO

Articolo 6

Ai soci è consentito recedere esclusivamente nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- (i) la proroga della durata della Società;
- (ii) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

ASSEMBLEA

Articolo 7

L'Assemblea Ordinaria è convocata, almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per la trattazione degli argomenti di cui all'art. 2364 del codice civile.

L'Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate per legge.

Spetta in ogni caso alla competenza dell'Assemblea Ordinaria stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, nonché di approvare:

- le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;
- i piani basati su strumenti finanziari, quali ad esempio i piani di stock option.

Articolo 8

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, nei termini, nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione convoca senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.

L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito *Internet* della Società, nonché con le altre formalità previste dalla disciplina tempo per tempo vigente.

L'avviso deve indicare il luogo, anche diverso da quello ove ha sede la Società purché in Italia, il giorno, l'ora della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare, nonché tutto quanto ulteriormente previsto dalla legge. L'avviso di convocazione potrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo per la eventuale adunanza di seconda convocazione; in assenza di tale indicazione, l'assemblea di seconda convocazione può essere convocata entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere per iscritto, entro i termini previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno e la relazione sulle materie di cui i soci propongono la trattazione sono pubblicati con le modalità indicate nel terzo comma del presente articolo, entro i termini previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

La convocazione su richiesta dei soci e l'integrazione dell'ordine del giorno non sono ammesse per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 9

Il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge.

Hanno diritto di intervenire in assemblea i soggetti la cui legittimazione all'esercizio del diritto sia comprovata, ai sensi della normativa vigente, dalla comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario incaricato almeno 2 (due) giorni non festivi prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea, o con le diverse modalità stabilite nell'avviso di convocazione.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rap-

presentare da altro soggetto, avente diritto al voto, purché non Amministratore, Sindaco o dipendente della Società anche mediante semplice delega scritta.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Per quanto non statutariamente previsto valgono le disposizioni dell'art. 2372 del Codice Civile.

Articolo 10

Per la validità della costituzione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, vale il disposto di legge.

Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

Articolo 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente. In assenza anche di quest'ultimo, l'Assemblea sarà presieduta dal Consigliere Anziano, come definito al successivo art. 14.

L'Assemblea nomina il Segretario e, quando occorre, due scrutinatori anche tra coloro ai quali non spetta il diritto di voto.

Nei casi di legge, o quando sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente; in tal caso non è necessaria la nomina del Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea constata la regolare costituzione della stessa, accerta il diritto dei partecipanti di intervenire all'Assemblea, dirige e regola la discussione e proclama i risultati delle votazioni.

Articolo 12

Il verbale dell'Assemblea Ordinaria è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutinatori quando occorre.

Il verbale dell'assemblea Straordinaria è redatto da un Notaio che svolge anche la funzione di Segretario.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) membri, di cui almeno 2 (due) indipendenti, come di seguito precisato.

Gli Amministratori sono eletti dall'Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Non possono essere nominati Amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e indipendenza stabili-

ti dalla vigente normativa bancaria, ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge ovvero da apposita normativa regolamentare di vigilanza.

I componenti del Consiglio di Amministrazione osservano le disposizioni di legge e di eventuali regolamenti approvati dall'assemblea relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci, ai sensi dei successivi commi del presente articolo, nelle quali i candidati - in numero di undici per ogni lista - sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista deve contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Auto-disciplina delle Società Quotate emanato dalla Borsa Italiana S.p.A.; tali candidati dovranno essere inseriti ai numeri 4 e 8 di ciascuna lista.

I requisiti di indipendenza sopra citati si intenderanno vincolanti fino all'emanazione di uno specifico regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato ai sensi dell'articolo 26 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; dall'entrata in vigore di tale regolamento ciascuna lista dovrà contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza che saranno indicati dal suddetto regolamento.

Hanno diritto di presentare le liste i Soci che risultino iscritti a Libro Soci da almeno 60 giorni e che, da soli o insieme ad altri Soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

I Soci, né individualmente né insieme ad altri Soci, e neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, società controllante e/o controllata e/o collegata possono presentare più di una lista. I soggetti cui spetta il diritto di voto non possono esprimere il loro voto su più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche.

Alle liste andrà altresì allegato quanto segue:

(i) un curriculum di ciascun candidato comprensivo di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso;

(ii) una dichiarazione da parte di ciascun candidato circa il possesso o meno dei requisiti per essere qualificato come "Amministratore indipendente";

(iii) un'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato;

(iv) una dichiarazione in cui i Soci che presentino una "lista di minoranza" attestino l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa; in tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni;

(v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento che venga eventualmente richiesta nell'avviso di convocazione.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non validamente presentata.

All'elezione degli Amministratori si procede come segue:

(a) nel caso di presentazione di due o più liste:

---(i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono in ogni caso tratti nove Amministratori, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, fermo restando che i candidati i cui nominativi sono indicati ai numeri 4 e 8 della lista dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza;

---(ii) i restanti due Amministratori saranno tratti dalle successive liste, le quali non dovranno essere collegate, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nel caso in cui una lista validamente presentata venga votata da uno o più soggetti che ai sensi di quanto sopra possono definirsi "collegati", i voti espressi da questi ultimi non verranno presi in considerazione e si intenderanno come non espressi.

---(iii) i voti complessivamente ottenuti da ciascuna lista - diversa da quella che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti - saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così di seguito fino ad undici (i "Quozienti");

---(iv) i Quozienti così ottenuti saranno assegnati progres-

sivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto;

---(v) i Quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente e risulteranno eletti quali Amministratori i due candidati che avranno ottenuto i Quozienti più elevati;

---(vi) nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o, in subordine, il candidato più anziano. In caso di pari anzianità, si ricorrerà al ballottaggio.

(b) Qualora sia stata validamente presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa con le maggioranze di legge e risulteranno eletti quali Amministratori i candidati elencati in tale lista, fermo restando quanto sopra previsto in relazione agli Amministratori indipendenti.

(c) Nel caso in cui i Soci non dovessero, per qualsiasi ragione, presentare alcuna lista, l'Assemblea procederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, fermo restando quanto sopra previsto in relazione agli Amministratori indipendenti.

Se nel corso dell'esercizio uno o più Amministratori dovessero cessare dalla carica, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, si provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza del Consiglio sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'assemblea. Nel caso in cui un Amministratore indipendente dovesse cessare dalla carica, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, lo stesso sarà sostituito da persona a sua volta in possesso dei requisiti di indipendenza.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio decadrà dalla carica senza diritto a risarcimento alcuno. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sollecita convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 14

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni vengono assolve dal Vice Presidente. Nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, le funzioni sono assunte dal Consigliere anziano. Si intende anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea il più anziano di età.

Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia necessario o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri ovvero dal Collegio Sindacale.

Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché vengano fornite a tutti gli Amministratori adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

La convocazione del Consiglio è fatta ad iniziativa del Presidente, o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi mediante telefax o email, ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, che deve pervenire al domicilio dei componenti il Consiglio almeno 3 giorni prima della data stabilita; nei casi di urgenza, la convocazione potrà inviarsi almeno un giorno intero prima via telefax o email, ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione. Il Consiglio può anche stabilire modalità di convocazione diverse purché comportino la certezza della ricezione da parte del destinatario.

In mancanza del rispetto di tali formalità, il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque regolarmente costituito quando sono presenti tutti i componenti del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione. Spetta in tal caso al Presidente fornire agli altri consiglieri adeguate informazioni sulle materie da trattare.

Alle riunioni del Consiglio partecipa, con funzioni consultive e propositive, il Direttore Generale, o, in caso di assenza od impedimento, il Vice Direttore Generale designato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio nomina il Segretario ed il suo sostituto tra i dirigenti ed i quadri direttivi della Società.

Il Segretario, ovvero il suo sostituto, cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede e dallo stesso segretario.

Le copie e gli estratti dei verbali sia dell'Assemblea, che del Consiglio e del Comitato Esecutivo, come pure di ogni altro atto e documento sociale, restano accertati come conformi all'originale, con firma del Segretario del Consiglio di Amministrazione, e fanno prova legale ovunque siano prodotti.

Articolo 16

Salvo quanto previsto dal precedente articolo 15, le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti in carica. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza). In tal caso, tutti i partecipanti devono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale, nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità

dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti (in persona o intervenuti a distanza). Per la nomina del Presidente, del vice Presidente, dei membri del Comitato Esecutivo, e del Direttore Generale le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio in carica.

Articolo 17

Il Consiglio d'Amministrazione ha i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, salvo quanto per legge o statutariamente è espressamente riservato all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- la determinazione degli indirizzi generali per la gestione degli affari e per i rapporti con il personale;
- l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni, inclusi quelli concernenti la struttura organizzativa generale e del personale ed i criteri di massima dell'operatività della Società;
- l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni poste in essere dalla Società con parti correlate;
- l'istituzione di Comitati e di Commissioni, anche con funzioni consultive, la determinazione della composizione e delle modalità di funzionamento degli stessi, nonché la remunerazione degli eventuali membri esterni alla Società;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale e di eventuali Vice Direttori Generali. Su proposta del Direttore Generale, il Consiglio procede alla nomina del personale della categoria dei Dirigenti, alle promozioni a detta categoria nonché alla revoca ed ogni altro provvedimento relativo a detto personale;
- la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, sentito il parere del Collegio Sindacale;
- l'eventuale nomina e revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi del successivo art. 27;
- l'acquisto e la vendita di azioni proprie, nonché l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la

direzione delle Società del Gruppo Creditizio nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia;

- l'acquisto e la vendita di immobili, salvi gli atti e le operazioni in sede giudiziale e stragiudiziale per il recupero dei crediti;

- l'istituzione, la chiusura ed il trasferimento di filiali e rappresentanze in genere;

- gli arbitrati o amichevoli composizioni di importo superiore all'1% del capitale sociale; per importi inferiori potrà essere conferita apposita delega al Comitato Esecutivo e/o al Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo determinando i limiti della delega.

Il Comitato Esecutivo riferisce regolarmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso ed in ogni caso almeno ogni 6 (sei) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società.

In materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria, possono essere delegati poteri deliberativi al Comitato Esecutivo, al Direttore Generale, ai Vice Direttori Generali, ai dirigenti, sia come singoli che come componenti di Comitati, ai quadri direttivi, nonché ai preposti alle dipendenze e loro sostituti entro determinati limiti di importo predeterminato sulla base delle funzioni o del grado ricoperto.

Le decisioni assunte dai destinatari di deleghe debbono essere portate a conoscenza del Consiglio secondo le modalità fissate da quest'ultimo.

Nelle materie di cui al precedente quinto comma, possono essere conferite deleghe al Presidente, affinché questi assuma nei casi d'urgenza e d'intesa con il Direttore Generale, ogni idoneo provvedimento esorbitante i limiti delle deleghe conferite alla Direzione medesima. Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della sua prima riunione.

In casi urgenti, il Comitato Esecutivo, qualora istituito, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione ove tale Organo sia impossibilitato a riunirsi. Tali decisioni saranno portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della sua prima riunione.

COMITATO ESECUTIVO

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Comitato Esecutivo, determinandone la durata, le facoltà, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

Il Comitato Esecutivo può essere composto da tre a cinque

componenti, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede, ed al Vice Presidente.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, o in sua assenza, da chi ne fa le veci, secondo le modalità stabilite dal Comitato stesso e anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo con le modalità di cui al precedente articolo 16; il Comitato si riunisce secondo i tempi e le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Comitato partecipa, con funzioni consultive e propositive, il Direttore Generale, o, in caso di assenza od impedimento, il Vice Direttore Generale designato dal Consiglio di Amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e di esse viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le funzioni di segretario del Comitato Esecutivo sono esercitate dal segretario del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal sostituto.

Articolo 19

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta un compenso annuo, stabilito all'atto della nomina o dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Il compenso complessivo viene ripartito con determinazione del Consiglio fra i suoi componenti, in funzione delle particolari cariche da ciascuno ricoperte nella Società e della durata delle stesse, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione viene, inoltre, riconosciuta una medaglia di presenza, nella misura stabilita dall'Assemblea, per le riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo. Non può essere corrisposta più di una medaglia nella stessa giornata.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 20

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

L'incarico è conferito dall'assemblea ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale. La medesima assemblea ne determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e individua gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha durata di nove esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

Il contenuto delle attività di revisione legale, le funzioni, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono

regolate dalla legge.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 21

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

I Sindaci sono eletti dall'Assemblea.

Tutti i Sindaci rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e indipendenza stabiliti dalla vigente normativa bancaria, ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge ovvero da apposita normativa regolamentare di vigilanza. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci, ai sensi dei successivi commi del presente articolo, nelle quali i candidati - in numero di 5 per ogni lista - sono elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste i Soci che risultino iscritti a Libro Soci da almeno 60 giorni e che, da soli o insieme ad altri Soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

I Soci, né individualmente né insieme ad altri Soci, e neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, società controllante e/o controllata e/o collegata possono presentare più di una lista. I soggetti cui spetta il diritto di voto non possono esprimere il loro voto su più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Alle liste andrà altresì allegato quanto segue:

- (i) un curriculum di ciascun candidato comprensivo di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso;
- (ii) un'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione comples-

sivamente detenuta, comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato;

(iii) una dichiarazione in cui i Soci che presentino una "lista di minoranza" attestino l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa; in tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento che venga eventualmente richiesto nell'avviso di convocazione.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

(a) nel caso di presentazione di due o più liste:

---(i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono in ogni caso tratti due Sindaci effettivi ed un Sindaco Supplente, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, fermo restando che i candidati i cui nominativi sono indicati ai numeri 1 e 2 della lista assumeranno la carica di Sindaco effettivo, mentre il candidato il cui nominativo è indicato al numero 3 della lista assumerà la carica di Sindaco supplente;

---(ii) i restanti due Sindaci (un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente) sono tratti dalla seconda lista maggiormente votata in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati in tale lista, la quale non dovrà essere collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

---(iii) Nel caso in cui una lista validamente presentata venga votata da uno o più soggetti che ai sensi di quanto sopra possono definirsi "collegati", i voti espressi da questi ultimi non verranno presi in considerazione e si intenderanno come non espressi.

---(iv) Ciò detto, i candidati i cui nominativi sono indicati ai numeri 1 e 2 della suddetta lista assumeranno rispettivamente la carica di Sindaco effettivo e la carica di Sindaco supplente;

---(v) qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti e ciò sia rilevante ai fini della composizione del Collegio, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità, risulterà eletto il candidato più anzia-

no;

---(vi) la carica di Presidente del Collegio Sindacale sarà assegnata al soggetto indicato come primo candidato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

(b) Qualora sia stata validamente presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa con le maggioranze di legge e risulteranno eletti quali Sindaci effettivi e supplenti i candidati elencati in tale lista.

(c) Nel caso in cui i Soci non dovessero, per qualsiasi ragione, presentare alcuna lista, l'Assemblea procederà alla nomina del Collegio Sindacale con le maggioranze di legge.

Coloro che rivestono la carica di Sindaco nella Società non potranno ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Cassa di Risparmio di Ferrara o del suo conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica. A tal fine per "strategica" si intende una partecipazione che sia almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo Cassa di Risparmio di Ferrara.

Il compenso spettante a ciascun Sindaco effettivo viene determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, in conformità con le disposizioni vigenti. Ai membri del Collegio Sindacale compete, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni, una medaglia di presenza ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento; esso adempie a tutte le funzioni che gli sono demandate dalla legge.

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione della Società le carenze e le irregolarità riscontrate e può richiedere l'adozione di idonee misure correttive verificandone nel tempo l'efficacia.

L'idoneità dei Sindaci a svolgere le proprie funzioni, sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e dell'indipendenza, sarà valutata dallo stesso Collegio Sindacale, che dovrà accertarla e assicurarla nel continuo.

Il Collegio Sindacale periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle at-

tività svolte.

DIRETTORE GENERALE

Articolo 22

La direzione della Società fa capo al Direttore Generale, coadiuvato dai Vice Direttori Generali e dagli altri Dirigenti designati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale è capo degli uffici e del personale della Società, esegue le deliberazioni degli organi amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti interni nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione. Partecipa con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed assiste a quelle dell'Assemblea.

In particolare, il Direttore Generale:

- a) provvede all'organizzazione dei servizi ed uffici della Società e determina le attribuzioni e la destinazione del personale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; dispone di trasferimenti e promozioni - salvo quanto previsto al superiore art. 17 - e propone gli altri provvedimenti riguardanti il personale non delegatigli;
- b) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti gli uffici e le dipendenze della Società;
- c) nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestione della Società ed alla manutenzione dei beni immobili;
- d) sottopone con proprio parere ai competenti organi deliberanti tutti gli atti ed affari - compresa l'erogazione del credito - debitamente istruiti;
- e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria, gli atti e, in genere, i documenti che non implicano la rappresentanza legale della Società, le girate, appone quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private. Tali funzioni possono essere dal Direttore Generale delegate, anche permanentemente, ad altri dipendenti della Società da lui designati;
- f) consente riduzioni, cancellazioni, surroghe e postergazioni di ipoteche, trascrizioni ed annotazioni ipotecarie, toglie sequestri, apposizioni ed altri impedimenti di qualsiasi genere, rinunzia a diritti di prelazione, con riferimento a corrispondenti riduzioni o estinzioni di credito;
- g) dispone atti conservatori a tutela delle ragioni della Società anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendessero necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima, con facoltà di conferire le relative procure alle liti.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è so-

stituito dal Vice Direttore Generale, ovvero, qualora siano più di uno, da quello tra i Vice Direttori Generali designato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza anche dei Vice Direttori Generali, dai Dirigenti designati dal Consiglio di Amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

Il Direttore Generale può delegare, anche permanentemente, proprie funzioni ai Vice Direttori Generali.

PRESIDENTE

Articolo 23

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività di impresa nonché dell'attività degli organi collegiali ai quali partecipa, e dei quali convoca le riunioni, stabilendo l'ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questo, dal Consigliere in sede più anziano nella carica; in caso di pari anzianità in carica, dal più anziano di età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

Articolo 24

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con l'uso anche della firma sociale.

Il potere di rappresentanza e di firma, per singoli atti o per categorie di atti, può essere conferito nelle forme di legge dal Consiglio di Amministrazione a propri componenti nonché a dipendenti, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Direttore Generale ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti previsti di sua competenza dal presente statuto nonché per gli atti delegatigli dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei poteri da quest'ultimo determinati.

Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, può inoltre, conferire mandati e procure per determinati atti o categorie di atti, anche a persone estranee alla Società.

FLUSSI INFORMATIVI

Articolo 25

Appositi regolamenti interni disciplinano la circolazione di informazioni tra gli organi sociali e all'interno degli stessi; in particolare viene disciplinata:

A. la tempistica, le forme ed i contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli organi della Società necessaria ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno; tali regolamenti definiscono anche i compiti e i doveri attribuiti ai presidenti degli organi stessi, in punto di: (i) formazione dell'ordine del

giorno, (ii) informazione preventiva ai componenti degli organi in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, (iii) documentazione e verbalizzazione del processo decisionale, (iv) disponibilità ex post di detta documentazione e (v) trasmissione delle delibere all'Autorità di vigilanza, quando previsto dalla normativa;

B. l'individuazione dei soggetti tenuti a inviare, su base regolare, flussi informativi agli organi della Società, prevedendo in particolare che i responsabili delle funzioni di controllo nell'ambito della struttura organizzativa della Società devono riferire direttamente al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale e/o agli eventuali organi delegati;

C. la determinazione del contenuto minimo dei flussi informativi, includendo, tra l'altro, il livello e l'andamento dell'esposizione della Società a tutte le tipologie di rischio rilevanti (creditizi, di mercato, operativi, reputazionali, etc.), gli eventuali scostamenti rispetto alle politiche approvate dall'organo di supervisione strategica, tipologie di operazioni innovative e i rispettivi rischi.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

Articolo 26

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'utile netto sarà ripartito come segue:

- il 10% alla Riserva Legale;
- almeno il 10% alle Riserve Statutarie;
- non più dell'1% a disposizione del Consiglio per interventi finalizzati al sostegno dell'economia e dei servizi nel territorio di operatività della Società;
- ai soci nella misura che, su proposta del Consiglio di Amministrazione, viene fissata dall'Assemblea.

L'eventuale residuo, pure su proposta del Consiglio di Amministrazione, è destinato alla costituzione o incremento di ulteriori riserve, ivi compresa la riserva per acquisto Azioni proprie, ovvero alle altre destinazioni deliberate dall'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai Soci.

I dividendi non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono diventati esigibili, si prescrivono a favore della Società, con imputazione alle Riserve Statutarie.

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 27

Nel caso in cui sia obbligatoriamente richiesto dalla specifica disciplina applicabile, il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni sta-

biliti dalla legge, nonché quelli stabiliti dal Consiglio all'atto della nomina o con successiva delibera.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa. In sede di nomina, il Consiglio provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente statuto.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 28

Per tutto quanto non è altrimenti disposto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge.

F.TO SERGIO LENZI

F.TO FRANCESCO CRISTOFORI, NOTAIO

Bollo assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.:

- estremi di registrazione : agenzia entrate di Ferrara - numero 3048 serie 1T del
04/05/2011.

* * *

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.